

Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione: una proposta per la sicurezza nazionale

Indice

Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: una proposta per la sicurezza nazionale

PREMESSA	pag. 3
Capitolo 1 - Il paradigma “ <i>Integrazione o ReImmigrazione</i> ” come risposta europea alla crisi dell’accoglienza	pag. 7
Capitolo 2 - Quadro normativo di riferimento	pag. 10
Capitolo 3 - Diagnosi giuridica del sistema vigente	pag. 12
Capitolo 4 - Il paradigma “ <i>Integrazione o ReImmigrazione</i> ”	pag. 17
Capitolo 5 - Ambiti di applicazione	pag. 20
Capitolo 6 - Profili di rischio giuridico e istituzionale derivanti dalla mancata integrazione	pag. 26
Capitolo 7 - Proposte di intervento	pag. 30
Capitolo 8 - Implicazioni per la sicurezza nazionale	pag. 33
Capitolo 9 – Conclusioni	pag. 38

PREMESSA

Il presente dossier nasce da un lungo percorso di osservazione diretta, maturato nel contatto quotidiano con le dinamiche giuridiche e istituzionali dell'immigrazione in Italia.

Svolgo attività professionale nel campo del **diritto dell'immigrazione** e, accanto all'attività forense, mi dedico alla **divulgazione giuridica e alla formazione** su temi di diritto dell'immigrazione, con pubblicazioni, articoli e podcast diffusi attraverso una rete di blog e canali tematici.

Sono inoltre **lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea (ID 280782895721-36)**, nella materia "Migrazione e Asilo".

Ho potuto constatare come il sistema normativo vigente — pur fondato su principi di tutela — abbia progressivamente perso coerenza, consentendo la permanenza sul territorio nazionale anche in assenza di un reale processo di integrazione.

L'esperienza maturata nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, unita all'attività di analisi comparata delle discipline europee e internazionali e all'impegno di divulgazione giuridica svolto attraverso pubblicazioni, blog e podcast, mi ha condotto all'elaborazione di un nuovo paradigma: “Integrazione o ReImmigrazione”, e alla creazione della piattaforma online www.reimmigrazione.com, concepita come think tank di riferimento per la ricerca e il confronto in materia di politiche migratorie e integrazione.

Esso non rappresenta una formula politica, ma una **proposta di riforma giuridica di sistema**, volta a ristabilire il legame tra **diritto di soggiorno** e **dovere di integrazione**.

Secondo tale paradigma, lo Stato non deve più limitarsi a gestire l'immigrazione come fenomeno amministrativo o umanitario, ma riconoscerla come questione **giuridico-costituzionale**: la **presenza stabile sul territorio** può essere legittimata solo dal rispetto concreto dei valori, delle regole e delle condizioni che definiscono l'appartenenza alla comunità nazionale. L'integrazione non è un'opzione, ma una **condizione di compatibilità** tra la persona straniera e l'ordinamento della Repubblica.

Come analizzato nell'articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 28 settembre 2025, la Remigrazione rappresenta oggi un concetto più ideologico che giuridico: uno slogan che, pur evocando l'idea di ordine e ritorno, non offre strumenti normativi né criteri di applicazione concreta.

La Remigrazione, intesa come ritorno di massa o ritiro identitario, non risponde ai principi del diritto positivo, ma a una visione semplificata e inefficace del fenomeno migratorio. In realtà, il vero nodo giuridico e istituzionale non è “se accogliere”, ma **come** garantire che l'accoglienza produca integrazione effettiva e partecipazione all'ordinamento.

È in questo spazio che nasce la proposta di “*Integrazione o ReImmigrazione*”: un paradigma capace di restituire alla sovranità dello Stato un fondamento legale e non ideologico. A differenza della Remigrazione, la ReImmigrazione non si fonda sull'appartenenza etnica o culturale, ma sul comportamento giuridico del singolo: chi partecipa al patto di convivenza rimane, chi lo rifiuta, dopo aver avuto la possibilità di aderirvi, è soggetto a un rientro regolato e proporzionato.

In questa logica, la ReImmigrazione non è un espediente politico, ma una **conseguenza giuridica** della mancata integrazione, conforme ai principi di proporzionalità, legalità e dignità della persona.

Come analizzato nell'articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 20 luglio 2025, la tendenza di alcune istituzioni europee — in particolare della Banca Centrale Europea — a misurare l'immigrazione in termini di punti di PIL rivela la deriva tecnocratica che ha segnato il dibattito sul tema.

L'immigrazione viene valutata come fattore di crescita economica, ma non come questione di compatibilità giuridica e sociale.

Questo approccio riduce la persona a variabile statistica e priva lo Stato del suo ruolo sovrano nella

definizione delle regole di appartenenza.

Un sistema che considera il migrante solo come forza lavoro e non come soggetto di diritto genera inevitabilmente squilibri: crea inclusione economica senza integrazione giuridica, moltiplica la produttività ma indebolisce la coesione.

Il risultato è un modello di “accoglienza strumentale” che alimenta precarietà, sfruttamento e conflitti culturali, poiché confonde l’integrazione con la mera utilità economica.

Come analizzato nell’articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 3 maggio 2025, l’errore più profondo delle politiche migratorie europee degli ultimi decenni è stato considerare l’immigrazione **una variabile economica** e non un fenomeno giuridico.

L’immigrato è stato valutato per il suo apporto produttivo, non per la sua capacità di integrarsi nel sistema legale e valoriale dello Stato ospitante.

Questa impostazione ha generato un paradosso: l’immigrazione utile dal punto di vista economico è spesso quella più fragile dal punto di vista sociale, perché priva di radicamento giuridico e culturale. L’approccio economicista ha trasformato la persona in forza lavoro, riducendo la cittadinanza a mera utilità.

Ma un ordinamento democratico non si fonda sull’utile, bensì sul **legame normativo** che definisce diritti e doveri.

Il lavoro può essere strumento di integrazione solo se inserito in un quadro di legalità e partecipazione.

Senza questa cornice, l’immigrazione resta un meccanismo di compensazione demografica o produttiva, incapace di produrre coesione e sicurezza.

Superare la visione economicista significa, dunque, riportare l’immigrazione nel suo **vero ambito: quello del diritto pubblico**.

Lo Stato deve valutare non solo quanti entrano, ma **chi** partecipa al patto di convivenza.

È questo il fondamento del paradigma “*Integrazione o ReImmigrazione*”: spostare il baricentro dalla quantità alla qualità, dall’economia alla legalità, trasformando l’immigrazione da variabile di bilancio a strumento di equilibrio costituzionale.

Il paradigma “*Integrazione o ReImmigrazione*” rovescia questa prospettiva: propone di valutare l’immigrazione non sulla base del suo contributo al PIL, ma del suo contributo all’ordine giuridico.

L’integrazione non è una voce di bilancio, ma un indicatore di stabilità istituzionale; la ReImmigrazione non è una perdita economica, ma il ripristino della coerenza normativa. Solo quando la presenza straniera si traduce in partecipazione civica e rispetto delle regole, l’immigrazione diventa un valore aggiunto reale per la comunità nazionale.

In questa visione, la vera crescita non è quella che aumenta il prodotto interno lordo, ma quella che rafforza il “prodotto giuridico interno”: la capacità dello Stato di garantire libertà, sicurezza e legalità attraverso l’integrazione effettiva.

Il superamento della visione economicista rappresenta quindi il primo passo verso un paradigma giuridico dell’immigrazione, in cui l’integrazione non è più un effetto, ma la condizione stessa dello sviluppo.

La Remigrazione, nella sua versione ideologica, è “futile” perché ignora la complessità del diritto e riduce la questione migratoria a un gesto di forza.

La ReImmigrazione, invece, costruisce un equilibrio tra diritto e responsabilità: non rimpatrio punitivo, ma ritorno legittimo quando viene meno il vincolo di appartenenza.

Solo questo approccio può restituire ordine all’ordinamento, distinguendo tra accoglienza e tolleranza, tra cittadinanza di fatto e cittadinanza giuridica.

In tale prospettiva, l’integrazione diventa l’unico criterio in grado di coniugare sicurezza e libertà, mentre la ReImmigrazione si configura come il completamento naturale del sistema: uno strumento di coerenza, non di esclusione.

Come evidenziato nell’articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 30 agosto 2025, il dibattito sulla cosiddetta “Remigration” che si è sviluppato in Germania e in altri Paesi europei rappresenta il

sintomo di una crisi concettuale: la perdita di distinzione tra diritto e ideologia.

La “Remigration”, proposta in chiave politica da alcuni movimenti, evoca un ritorno forzato di massa o una separazione etnico-culturale, ma non offre basi giuridiche né strumenti di attuazione compatibili con lo Stato di diritto.

È un concetto che trasforma la legittima esigenza di ordine in una forma di esclusione identitaria, priva di fondamento legale.

Al contrario, il paradigma “**Integrazione o ReImmigrazione**” si pone “oltre la retorica della Remigration”, restituendo alla questione migratoria una cornice giuridica razionale e costituzionalmente fondata.

Non si tratta di espellere chi è diverso, ma di regolare la permanenza in base a criteri di compatibilità oggettiva con l’ordinamento democratico.

L’integrazione diventa un dovere misurabile e la ReImmigrazione una conseguenza proporzionata, non ideologica.

Questo approccio segna la differenza tra politica e diritto: la prima tende a dividere, il secondo a ordinare.

Mentre la Remigration tedesca si fonda sulla paura della diversità, la ReImmigrazione italiana si fonda sulla responsabilità condivisa.

Come analizzato nell’articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 22 giugno 2025, la Germania rappresenta oggi uno dei casi più emblematici del fallimento dei modelli di integrazione fondati esclusivamente su inclusione economica e neutralità culturale.

Il paradosso osservato è quello dei **migranti che diventano anti-migranti**: persone accolte nel sistema tedesco, divenute poi protagoniste di movimenti ostili verso le nuove ondate di immigrazione.

Questo fenomeno rivela che l’integrazione priva di fondamento giuridico e valoriale non produce appartenenza, ma solo **adattamento funzionale**.

Quando l’inclusione si limita al piano economico o assistenziale, senza un reale patto di condivisione dei valori costituzionali, si genera una cittadinanza di facciata, pronta a respingere l’altro per difendere privilegi o paure.

La Germania, in tal senso, mostra i limiti di un sistema che ha confuso il benessere con la coesione e la tolleranza con l’indifferenza.

Come analizzato nell’articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 27 giugno 2025, la Germania ha recentemente introdotto un principio di **ricongiungimento familiare condizionato all’integrazione**.

Il nuovo orientamento, sostenuto dal Ministero dell’Interno federale, prevede che la possibilità di ricongiungimento sia subordinata alla dimostrazione di un effettivo percorso di inserimento linguistico, lavorativo e civico da parte del richiedente.

Non si tratta di una misura punitiva, ma del riconoscimento che la coesione familiare deve poggiare su una **coesione giuridica** con l’ordinamento ospitante.

Questa evoluzione normativa mostra come l’Europa stia progressivamente abbandonando l’idea del diritto automatico alla permanenza, sostituendola con una logica di **responsabilità reciproca**: lo Stato tutela chi partecipa al proprio patto sociale, ma non può estendere indefinitamente tale tutela a chi rifiuta di conformarsi alle regole comuni.

Il principio tedesco, che lega il diritto al ricongiungimento al grado di integrazione, rappresenta un precedente significativo per il paradigma “*Integrazione o ReImmigrazione*”: dimostra che la **condizione integrativa** può e deve essere valutata anche in ambiti tradizionalmente considerati protetti, come quello familiare.

In questa prospettiva, il modello tedesco anticipa un cambio di paradigma europeo: la famiglia non è più soltanto un vincolo affettivo, ma una **comunità giuridica** che deve condividere i valori e le regole dello Stato in cui vive.

Il ricongiungimento diventa così una **premialità dell’integrazione**, non un automatismo del diritto.

L'Italia, per evitare le stesse distorsioni, può trarre da questa esperienza un orientamento utile: riconoscere che la protezione dell'unità familiare è pienamente compatibile con la tutela della coerenza normativa, purché fondata su un patto di integrazione verificabile.

La risposta a questa crisi non può essere la chiusura, ma l'introduzione di un vincolo giuridico di appartenenza: solo il diritto può trasformare la convivenza da fatto sociologico a relazione normativa.

Il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" corregge questo errore di prospettiva: propone un modello in cui la partecipazione ai valori comuni non è un effetto dell'accoglienza, ma la **condizione della permanenza**.

La lezione tedesca dimostra che senza integrazione giuridica la società produce nuove forme di esclusione e contraddizione, anche tra coloro che un tempo furono accolti.

L'integrazione, per essere reale, deve essere verificabile; la solidarietà, per essere legittima, deve poggiare sulla reciprocità.

Essa non nasce da un pregiudizio, ma da un principio: la permanenza è legittima solo se accompagnata da adesione ai valori costituzionali.

In tal senso, il modello italiano si distingue per equilibrio e coerenza.

Esso riconosce che la sovranità non è esclusione, ma **capacità normativa di determinare le condizioni dell'appartenenza**; e che la sicurezza non deriva dal rifiuto, ma dalla previsione.

Il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" diventa così una proposta europea di diritto, alternativa tanto all'integrazione incondizionata quanto alla Remigration ideologica, capace di restituire al continente un principio di ordine fondato sulla legalità e sulla dignità della persona.

Come analizzato nell'articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 6 agosto 2025, l'Europa sta vivendo una profonda trasformazione culturale e giuridica: l'integrazione non è più percepita come un ideale astratto, ma come un criterio operativo di legittimità.

Dalla Scandinavia al Mediterraneo, si afferma un principio nuovo e insieme antico: **senza integrazione non c'è accoglienza**, perché la solidarietà priva di regole genera disordine, e l'inclusione incondizionata mina la coesione.

Il dibattito politico e istituzionale mostra che l'Europa sta abbandonando la fase emergenziale per costruire una politica dell'immigrazione fondata su responsabilità, legalità e reciprocità. Questo mutamento non è segno di chiusura, ma di maturità democratica: l'accoglienza torna a essere un diritto fondato sulla partecipazione, non una concessione automatica.

Al tempo stesso, la mancata elaborazione di un modello coerente espone il continente a rischi speculari: da un lato, l'estremismo che nasce dal disordine; dall'altro, la radicalizzazione identitaria che reagisce al vuoto normativo.

Il nuovo paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" si colloca esattamente in questo spazio di equilibrio: propone un sistema che protegge la libertà attraverso la certezza del diritto, accogliendo chi partecipa e accompagnando chi rifiuta verso un rientro regolato e proporzionato. Solo una norma chiara può sostituire la paura con la responsabilità e la forza con la coerenza.

Già in questa parte introduttiva è necessario chiarire perché il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" è strettamente collegato alla sicurezza nazionale.

La sicurezza, nel suo significato moderno, non è solo difesa dai rischi esterni, ma anche **tutela dell'ordine giuridico interno**.

Un sistema che accoglie senza integrare genera zone di non-diritto: spazi in cui la legge è sospesa, la convivenza è incerta e l'autorità dello Stato si indebolisce.

Definire l'integrazione come condizione legale di permanenza significa restituire alla sicurezza la sua **dimensione giuridica e preventiva**: non più risposta all'emergenza, ma effetto della coerenza normativa.

Capitolo 1

Il paradigma “*Integrazione o ReImmigrazione*” come risposta europea alla crisi dell’accoglienza

Come analizzato nell’articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 29 giugno 2025, l’Italia si è progressivamente affermata come **laboratorio politico e giuridico** del nuovo paradigma migratorio europeo.

L’introduzione di criteri di integrazione obbligatoria nella valutazione delle domande di protezione complementare — e il progressivo riconoscimento dell’integrazione effettiva come elemento determinante per la permanenza — rappresentano i segnali concreti di una trasformazione istituzionale già in atto nel diritto dell’immigrazione.

Il passaggio da “accoglienza incondizionata” a “accoglienza condizionata” non implica chiusura, ma ritorno alla razionalità giuridica: lo Stato accoglie chi partecipa al patto di convivenza e accompagna, in modo regolato e dignitoso, chi non lo fa verso il rientro.

Questa evoluzione, coerente con i principi dell’art. 19 del Testo Unico sull’Immigrazione, introduce per la prima volta nella prassi amministrativa europea il concetto di **responsabilità di permanenza**: la regolarità non è solo status documentale, ma adesione sostanziale ai valori e alle regole dello Stato ospitante.

La ReImmigrazione assistita, nella prospettiva italiana, non è un rimpatrio forzato ma un **esito giuridicamente ordinato della mancata integrazione**.

Essa combina il rispetto della dignità individuale con la necessità di garantire coesione interna, trasformando il ritorno in uno strumento di riequilibrio legale e non in un atto di espulsione.

Attraverso l’elaborazione giurisprudenziale in materia di protezione complementare, l’Italia sta ridefinendo progressivamente il linguaggio dell’immigrazione: non più emergenza o accoglienza senza limiti, ma sistema di tutele fondato sull’equilibrio tra libertà e responsabilità.

Il paradigma “*Integrazione o ReImmigrazione*” diventa così non solo un modello nazionale, ma una proposta di **riforma continentale** che può restituire coerenza e sicurezza all’intero spazio giuridico europeo.

Le prassi consolidate presso diversi uffici territoriali e gli orientamenti giurisprudenziali più recenti confermano un’evoluzione già in atto: il passaggio da un approccio emergenziale verso la costruzione di un modello giuridico fondato sulla responsabilità individuale e sulla coerenza sistematica dell’ordinamento.

Come evidenziato nell’articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 4 ottobre 2025, le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale stanno progressivamente assumendo un ruolo di filtro giuridico, non più limitato alla mera valutazione del rischio nel Paese d’origine, ma orientato anche alla verifica del grado di integrazione maturato in Italia.

Questo mutamento segna un punto di svolta: il diritto alla protezione non viene più concepito come automatico, ma come diritto condizionato alla partecipazione al patto di convivenza civile.

La distinzione tra **Remigrazione** e **ReImmigrazione** assume qui un valore concreto. La Remigrazione, intesa come semplice ritorno o allontanamento, resta una categoria ideologica priva di base giuridica; la ReImmigrazione, invece, rappresenta un principio di diritto, perché costituisce la conseguenza proporzionata e legittima della mancata integrazione.

La Commissione Territoriale, nel nuovo paradigma, non valuta solo il passato del richiedente, ma anche il suo presente giuridico e sociale: verifica se esista una partecipazione effettiva alla vita della Repubblica, se il soggetto abbia intrapreso un percorso di inserimento, se rispetti le regole di convivenza.

In tal modo, l’integrazione diventa criterio legale di selezione e la ReImmigrazione lo strumento di riequilibrio del sistema.

Sebbene alcune prassi amministrative lascino intravedere un cambio di paradigma — dal modello assistenziale a quello fondato sulla reciprocità giuridica — tale evoluzione non sembra ancora frutto di una scelta intenzionale o di un indirizzo politico organico. Piuttosto, emerge da un processo diffuso e non sempre coerente di adattamento interpretativo da parte degli uffici territoriali

È questo il senso del nuovo paradigma che il presente dossier intende delineare e sistematizzare: un modello in via di formazione, nel quale il diritto alla permanenza tende a fondarsi sulla prova dell'integrazione, e in cui la sicurezza nazionale appare come effetto della coerenza normativa, più che della gestione emergenziale.

La **ReImmigrazione**, nel linguaggio di questo modello, non è espulsione o punizione: è la conseguenza giuridica della mancata integrazione, il ritorno ordinato e legittimo verso il Paese d'origine, quando risulti fallito il processo di adesione ai principi e agli obblighi propri della convivenza civile.

Si tratta di una forma di **autotutela dello Stato di diritto**, coerente con l'art. 10 della Costituzione, con l'art. 19 del d.lgs. 286/1998 e con la giurisprudenza nazionale ed europea in materia di bilanciamento tra libertà individuali e sicurezza collettiva.

Il mio lavoro su questi temi — confluito nel progetto **ReImmigrazione** e in numerose pubblicazioni di analisi giuridica — muove da un presupposto: **la sicurezza non si realizza con nuovi confini, ma con nuovi criteri giuridici di appartenenza**.

Il diritto deve recuperare la sua funzione selettiva, restituendo alla categoria di "integrazione" un valore normativo, non retorico.

Dove la legge non distingue tra chi partecipa e chi rifiuta di partecipare, lo Stato smette di essere sovrano sul proprio spazio sociale.

Il presente dossier intende offrire un contributo tecnico per l'elaborazione di strumenti giuridici idonei a colmare tale vuoto.

Non propone nuove restrizioni, ma **una nuova grammatica giuridica**: quella in cui il diritto di soggiornare si accompagna all'obbligo di integrarsi, e dove l'integrazione è la prima garanzia di sicurezza.

Il presente dossier nasce dall'esigenza di offrire un contributo tecnico-giuridico alla riflessione istituzionale sui rischi connessi alla mancata integrazione degli stranieri nel tessuto normativo e sociale della Repubblica.

Non si tratta di un documento politico, né di un'analisi sociologica o statistica del fenomeno migratorio: l'obiettivo è di carattere **giuridico-sistemico**.

L'intento è quello di individuare le **lacune dell'ordinamento** che, nella prassi quotidiana delle Questure, delle Prefetture e dei Tribunali, si traducono in **situazioni di presenza irregolare o disintegrata**, prive di effettiva collocazione giuridica ma tollerate di fatto, con evidenti riflessi sulla sicurezza e sulla coesione interna.

Il dossier intende fornire **una chiave di lettura giuridica** del fenomeno, capace di evidenziare come la mancata integrazione non sia solo una condizione sociale, ma un **vulnus normativo** che genera instabilità, disordine e perdita di controllo sul territorio.

La **natura del contributo** è strettamente giuridica.

Le osservazioni contenute derivano dall'applicazione quotidiana del diritto dell'immigrazione, della protezione, internazionale e complementare, e della pubblica sicurezza, nonché dalla costante attività difensiva svolta in sede amministrativa e giudiziaria.

Ogni valutazione proposta si fonda su norme vigenti, giurisprudenza consolidata e prassi amministrative osservate sul campo.

Non vengono formulate considerazioni ideologiche o di opportunità politica: il focus è sul **diritto positivo**, sui **vuoti di tutela** e sulle **contraddizioni operative** che rendono inefficace il controllo legale dei flussi e della permanenza.

La distinzione tra **analisi giuridica** e **valutazione politica o sociologica** è fondamentale: mentre la politica definisce gli indirizzi e la sociologia ne descrive gli effetti, il diritto fornisce gli

strumenti per **rendere operativa la sovranità legittima dello Stato**.

Solo attraverso una riforma dell'impianto normativo, che renda l'integrazione una condizione espressa e verificabile, è possibile ripristinare la coerenza del sistema.

La connessione tra il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" e la sicurezza nazionale non è solo concettuale, ma strutturale.

In un ordinamento democratico, la sicurezza non coincide con il controllo delle frontiere o con la repressione dei reati, ma con la capacità dello Stato di garantire coerenza tra norme, comportamenti e appartenenza.

Quando l'integrazione è indefinita, la legalità si frammenta: si creano zone di sospensione normativa, in cui la legge è tollerata ma non condivisa, e lo Stato perde progressivamente la propria sovranità effettiva.

Al contrario, un sistema che subordina la permanenza all'integrazione effettiva trasforma la sicurezza in un effetto fisiologico della legalità: ogni soggetto diventa parte di un ordine giuridico condiviso, in cui i diritti sono bilanciati da doveri e la partecipazione è la prima forma di prevenzione.

Il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" introduce dunque una visione della sicurezza nazionale fondata sulla **legalità preventiva**: non più la forza che interviene dopo la crisi, ma il diritto che la evita.

La coesione sociale non è un fatto culturale, ma una conseguenza del rispetto delle regole comuni; e la sovranità dello Stato non si esercita nella chiusura, ma nella capacità di stabilire chi appartiene e chi no, secondo parametri di diritto e non di identità.

In questa prospettiva, la sicurezza nazionale non è un capitolo distinto del diritto dell'immigrazione, ma la sua ragione stessa: uno Stato che integra garantisce sicurezza; uno Stato che tollera la dis-integrazione, invece, genera instabilità, marginalità e conflitto.

L'"*Integrazione o ReImmigrazione*" rappresenta, in questo senso, una **proposta di diritto** prima ancora che di politica: una norma di equilibrio tra libertà individuale e sicurezza collettiva.

Sotto il profilo strategico, la **rilevanza per la sicurezza interna** è evidente.

Le aree di non-integrazione producono un vuoto di diritto: persone che non partecipano al patto sociale, ma che godono di fatto di una presenza tollerata.

In questo spazio di ambiguità si generano le condizioni per **devianza, radicalizzazione e tensione sociale**.

Restituire al diritto la capacità di distinguere tra chi partecipa alla comunità e chi la rifiuta non è una misura repressiva, ma **un atto di difesa dello Stato di diritto**.

La sicurezza non si costruisce con nuovi confini fisici, ma con confini giuridici chiari, che definiscano il significato dell'appartenenza e le conseguenze della sua negazione.

In ultima analisi, questo dossier intende proporre una riflessione di **coerenza normativa e costituzionale**: se l'integrazione è la condizione che legittima la permanenza, allora la sua assenza deve avere rilievo giuridico.

Solo così il sistema potrà garantire **ordine, prevedibilità e coesione** — elementi essenziali non solo per la sicurezza pubblica, ma per la stessa stabilità dell'ordinamento repubblicano.

Capitolo 2

Quadro normativo di riferimento

L'ordinamento giuridico italiano riconosce e tutela la dignità della persona straniera attraverso un articolato sistema di norme costituzionali, legislative e sovranazionali.

Tuttavia, tale sistema, pur garantendo ampie forme di protezione, **non ha mai individuato l'integrazione come elemento giuridicamente vincolante** per il legittimo soggiorno sul territorio dello Stato.

Ciò rappresenta una delle principali carenze strutturali del diritto dell'immigrazione: la permanenza non è subordinata alla partecipazione effettiva alla comunità, ma rimessa a criteri di carattere meramente formale o procedurale.

Sul piano costituzionale, gli articoli **2, 3, 10 e 117 della Costituzione** offrono i riferimenti fondamentali.

L'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, ma ne subordina l'esercizio all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale: tra questi deve ritenersi compreso, in senso moderno, anche il dovere di integrazione, inteso come partecipazione attiva all'ordinamento e rispetto delle sue regole.

L'articolo 3, nel sancire il principio di uguaglianza formale e sostanziale, impone di rimuovere gli ostacoli che limitano la piena partecipazione di tutti alla vita del Paese, ma non può essere interpretato come fonte di un diritto alla permanenza incondizionata, indipendente dal rispetto del patto civico.

L'articolo 10, che disciplina la condizione giuridica dello straniero, affida alla legge la determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio del diritto d'asilo e di soggiorno: ciò legittima lo Stato a subordinare la presenza dello straniero a condizioni di compatibilità, tra le quali può e deve rientrare l'integrazione effettiva.

Infine, l'articolo 117, nel richiamare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, conferma la necessità di un sistema coerente con gli standard europei, ma non esclude la facoltà dello Stato di adottare norme interne più rigorose e funzionali alla tutela della sicurezza e della coesione nazionale.

Il **Testo Unico sull'Immigrazione** (d.lgs. 286/1998) rappresenta il principale riferimento legislativo, ma mostra oggi limiti evidenti.

Nato per disciplinare l'ingresso e il soggiorno regolare degli stranieri, esso ha progressivamente assunto una funzione di mera gestione amministrativa, perdendo la propria dimensione valoriale e integrativa.

La normativa prevede numerosi titoli di soggiorno, ma nessuno di essi è fondato su un parametro normativo di integrazione: l'ordinamento valuta la regolarità documentale, non la partecipazione sostanziale alla vita civile.

Ne deriva un sistema rigido, incapace di distinguere tra chi si è integrato e chi, pur in regola formalmente, vive in una condizione di estraneità giuridica e culturale rispetto alla comunità nazionale.

In questa assenza di un "criterio positivo" di integrazione si colloca la principale lacuna che il paradigma *Integrazione o ReImmigrazione* intende colmare.

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dall'evoluzione del sistema delle **protezioni complementari**, che ha conosciuto una continua metamorfosi: dalla *protezione umanitaria* prevista dall'art. 5, comma 6, del Testo Unico, alla *protezione speciale* introdotta dal d.l. n. 113/2018 e poi modificata dal d.l. n. 20/2023, fino all'attuale configurazione di *protezione complementare* derivante dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del medesimo decreto.

In questo passaggio, il legislatore ha inteso delimitare la discrezionalità amministrativa e tipizzare maggiormente le condizioni di tutela; tuttavia, l'evoluzione giurisprudenziale e la prassi applicativa hanno dimostrato che la protezione complementare costituisce oggi lo strumento che più

efficacemente realizza l'obiettivo dell'integrazione, offrendo maggiori garanzie rispetto sia alla protezione internazionale, sia alle altre forme di soggiorno previste dall'ordinamento.

Ciò evidenzia un'evoluzione significativa: l'istituto, originariamente concepito per fronteggiare situazioni eccezionali di vulnerabilità, si è progressivamente trasformato in uno strumento ordinario di regolarizzazione conforme ai principi di legalità sostanziale, capace di favorire percorsi di integrazione effettiva e di ridurre l'area di irregolarità strutturale.

In questo contesto, la mancata previsione di un obbligo giuridico di integrazione priva l'amministrazione della possibilità di distinguere tra chi si è effettivamente radicato e chi resta ai margini, vanificando il principio di equilibrio tra accoglienza e sicurezza.

A livello **europeo e internazionale**, il quadro normativo si fonda principalmente sulla **Convenzione europea dei diritti dell'uomo**, sulla **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** e sulle direttive in materia di accoglienza, qualificazione e rimpatrio.

Tutte queste fonti riconoscono diritti ampi, ma anche il potere degli Stati membri di limitare la permanenza per ragioni di ordine pubblico e sicurezza.

L'art. 8 della CEDU tutela la vita privata e familiare, ma la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha costantemente ribadito che tale diritto non è assoluto e può essere compresso quando l'interesse generale dello Stato lo richieda.

Analogamente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che l'integrazione costituisce un obiettivo legittimo delle politiche migratorie, ma non impone una tutela incondizionata. Pertanto, il diritto europeo e internazionale, lungi dal precludere un approccio fondato sul principio di integrazione, ne legittima l'inserimento come parametro di compatibilità tra libertà individuale e sicurezza collettiva.

In sintesi, il sistema normativo vigente — pur ispirato a valori di tutela dei diritti fondamentali — risulta incompleto sul piano dell'equilibrio.

Esso garantisce l'ingresso e la permanenza, ma non definisce le condizioni giuridiche dell'appartenenza.

L'integrazione è trattata come concetto sociologico, non come obbligo giuridico, e ciò determina un deficit di sovranità normativa.

Colmare tale vuoto significa riportare il diritto dell'immigrazione nella sua funzione originaria: **non solo proteggere, ma anche regolare**.

L'idea di subordinare la permanenza dello straniero a un effettivo percorso di integrazione non nasce oggi.

Già con l'introduzione dell'Accordo di integrazione, il legislatore aveva delineato un modello in cui la regolarità del soggiorno veniva collegata al rispetto di specifici doveri formativi e civici.

Tuttavia, quell'impianto è rimasto parziale e in larga misura simbolico, incapace di incidere realmente sui percorsi individuali e sulle scelte amministrative.

Solo negli ultimi anni — grazie all'evoluzione giurisprudenziale e alla valorizzazione della protezione complementare — tale logica ha iniziato a tradursi in una verifica sostanziale del grado di integrazione come condizione per la permanenza.

Nei capitoli successivi si analizzerà come l'**Accordo di integrazione** possa rappresentare la base di un rinnovato equilibrio tra diritti e doveri, capace di restituire coerenza all'intero sistema.

In questa prospettiva, il paradigma *Integrazione o ReImmigrazione* si propone come sviluppo coerente del dettato costituzionale, volto a ristabilire la coesione interna dell'ordinamento e a rafforzare la sicurezza dello Stato democratico attraverso il linguaggio stesso della legge.

Capitolo 3

Diagnosi giuridica del sistema vigente

L'attuale sistema giuridico dell'immigrazione si presenta come un insieme frammentato e disomogeneo, privo di un principio ordinatore unitario.

La normativa, nel suo sviluppo stratificato, ha privilegiato la tutela della persona straniera sotto il profilo assistenziale, ma non ha mai definito in modo espresso la **funzione giuridica dell'integrazione**.

Ne deriva un ordinamento che garantisce diritti, ma non sempre li collega a doveri corrispondenti, generando uno squilibrio strutturale fra protezione e responsabilità.

Il primo elemento critico risiede nella **frammentazione delle tutele**.

Nel corso degli anni, il legislatore ha introdotto una molteplicità di titoli di soggiorno — per lavoro, famiglia, salute, studio, motivi religiosi, casi speciali, protezione speciale, protezione per calamità, e così via — ciascuno con proprie logiche e presupposti.

Tuttavia, nessuno di questi strumenti è fondato su un parametro unificante di integrazione, intesa come adesione consapevole all'ordinamento e ai valori costituzionali.

Il risultato è un sistema formalmente articolato ma sostanzialmente incoerente, che consente la permanenza anche in assenza di un vero percorso di inserimento.

In questo modo, la regolarità amministrativa diventa un fine a sé stante, disconnesso dall'obiettivo — di rango costituzionale — della coesione sociale.

La **persistenza di titoli di soggiorno non funzionali all'integrazione** accentua tale incoerenza.

Molti permessi, concepiti per esigenze contingenti o umanitarie, finiscono per stabilizzare situazioni di mera tolleranza, anziché promuovere percorsi di autonomia e partecipazione. Ciò può dirsi per alcune forme di soggiorno — come la protezione internazionale, i permessi per motivi di famiglia o per cure mediche — che, pur garantendo tutela, non prevedono strumenti di verifica dell'integrazione effettiva.

La protezione complementare, invece, si distingue da questi modelli perché subordina la permanenza a un percorso dimostrabile di inserimento sociale e lavorativo, trasformando la tutela in partecipazione e la presenza di fatto in appartenenza giuridica.

Le manifestazioni pro-Palestina del 2025 hanno evidenziato un fenomeno nuovo: l'allacciamento tra seconde generazioni e ambienti di estrema sinistra o anarchici.

Si tratta di contesti in cui la mancata integrazione non produce isolamento, ma riagggregazione ideologica intorno a narrazioni anti-occidentali o anti-sistema.

Questo rischio "ibrido", più politico che religioso, rivela come la dis-integrazione possa trasformarsi in un problema di sicurezza interna, capace di alimentare tensioni urbane e polarizzazione sociale.

La risposta non può essere di ordine pubblico, ma di ordine giuridico: un sistema che misura l'integrazione riduce lo spazio della radicalità e rafforza il principio di appartenenza.

Si è così creata una categoria di "presenze giuridicamente protette ma socialmente estranee", che beneficia della protezione dello Stato senza entrare pienamente nel suo ordinamento.

Questo squilibrio indebolisce il principio di reciprocità che dovrebbe regolare il rapporto tra Stato e straniero: chi è accolto ha il diritto di essere tutelato, ma anche il dovere di contribuire alla stabilità della comunità che lo accoglie.

In questo quadro, merita particolare attenzione l'**articolo 19 del Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 286/1998)**, che costituisce oggi il fulcro della cosiddetta **protezione complementare**. L'evoluzione della norma — dal divieto assoluto di espulsione o respingimento verso Paesi in cui sussistano rischi di persecuzione o trattamenti inumani, fino alla tutela della vita privata e familiare sviluppata in Italia — rappresenta una delle più significative innovazioni del diritto dell'immigrazione.

A differenza della precedente "protezione umanitaria", di natura ampiamente discrezionale, la

protezione complementare fondata sull'art. 19 si radica in **diritti fondamentali di rango costituzionale e convenzionale**, ma, soprattutto, collega esplicitamente la garanzia della permanenza al **grado di integrazione effettiva** della persona.

In tal senso, l'art. 19 T.U. non è una distorsione, bensì l'unico segmento dell'ordinamento in cui l'integrazione assume valore giuridico concreto.

La valutazione della vita privata e familiare, prevista dall'art. 19, comma 1.1, implica infatti un accertamento sostanziale: stabilità lavorativa, relazioni sociali, partecipazione alla vita collettiva, condotta rispettosa delle regole.

In altre parole, il diritto a non essere espulso si fonda anche sull'appartenenza reale e verificabile del soggetto al contesto nazionale.

La norma, quindi, non limita la sovranità dello Stato, ma ne rafforza la dimensione legale, perché tutela solo chi ha dimostrato, nei fatti, di appartenere alla comunità giuridica italiana.

Come illustrato nell'articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 30 agosto 2025, l'istituto della **protezione complementare** rappresenta oggi un vero e proprio laboratorio giuridico del paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*".

Pur nato come strumento di garanzia umanitaria, esso ha assunto progressivamente la funzione di filtro giuridico tra chi ha costruito in Italia un percorso di integrazione effettiva e chi ne resta privo.

La giurisprudenza più recente ha infatti trasformato la protezione complementare in un istituto di riconoscimento del radicamento, in cui il diritto alla permanenza è subordinato alla dimostrazione di un legame reale e responsabile con la società ospitante.

Questa evoluzione dimostra che il nostro ordinamento possiede già, all'interno della disciplina vigente, un modello embrionale del paradigma proposto: la permanenza non si fonda più soltanto sulla vulnerabilità, ma anche sulla **partecipazione attiva** al patto di convivenza civile.

L'art. 19 del Testo Unico, nella sua formulazione attuale, realizza infatti un bilanciamento virtuoso tra tutela e legalità: il diritto a rimanere nel territorio italiano deriva tanto dall'esigenza di protezione quanto dal contributo che il soggetto offre alla coesione dell'ordinamento.

La **protezione complementare**, in tal senso, non è più un'eccezione, ma un **prototipo normativo** di integrazione obbligatoria, capace di trasformare un principio etico in una regola giuridica.

Il valore di questa evoluzione è duplice: da un lato, consente di proteggere in modo selettivo chi si è effettivamente integrato; dall'altro, fornisce allo Stato un criterio oggettivo per decidere sulla permanenza, superando la discrezionalità che per anni ha caratterizzato il sistema. Il laboratorio della protezione complementare mostra dunque come la logica di "*Integrazione o ReImmigrazione*" non sia un'astrazione teorica, ma una realtà già operante nel diritto positivo, pronta a essere estesa a tutto l'ordinamento.

Come analizzato nell'articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 21 marzo 2025, la questione della **custodia del passaporto** nei procedimenti di protezione complementare offre un esempio concreto di come il sistema giuridico italiano stia già evolvendo da un paradigma di **obbligo di collaborazione** verso un vero e proprio **dovere di integrazione**.

Quando il richiedente consegna il proprio passaporto alla Questura, non esercita soltanto un atto amministrativo di cooperazione procedurale: accetta una relazione giuridica che presuppone fiducia, trasparenza e adesione alle regole dello Stato ospitante.

Questo gesto, spesso sottovalutato, segna un passaggio di status: da semplice richiedente a soggetto inserito in un rapporto di responsabilità reciproca con l'amministrazione.

La custodia del passaporto diventa così il simbolo di un vincolo di **lealtà giuridica**, che deve essere ricambiato da comportamenti coerenti con l'ordinamento.

Chi chiede protezione deve, per contro, dimostrare disponibilità all'integrazione; la collaborazione non si esaurisce nella consegna di documenti, ma si estende alla partecipazione attiva alla vita civile e lavorativa.

L'articolo sottolinea che questo passaggio da "collaborazione" a "integrazione" rappresenta l'evoluzione naturale del diritto dell'immigrazione moderno: lo Stato non si limita più a verificare

l'identità o il rischio, ma valuta la compatibilità del comportamento del richiedente con il patto sociale che regge la Repubblica.

La custodia del passaporto, dunque, non è un atto burocratico, ma un **indice giuridico di appartenenza**: una forma embrionale di integrazione verificabile.

Essa anticipa il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" nella sua essenza: chi partecipa e rispetta le regole consolida il proprio diritto alla permanenza; chi rifiuta o ostacola la collaborazione rinuncia, di fatto, alla protezione giuridica che chiede di ottenere.

Tale interpretazione trova conferma nella più recente giurisprudenza del Tribunale di Bologna, che ha chiarito come l'art. 19 del d.lgs. 286/1998 rappresenti oggi la norma cardine per la tutela dell'integrazione effettiva.

In più decisioni, tra cui i provvedimenti R.G. **7488/2024**, **1537/2024** e **14402/2024**, i giudici hanno riconosciuto che la protezione complementare non costituisce una misura residuale, ma un istituto volto a garantire la continuità del percorso integrativo dello straniero, in presenza di radicamento lavorativo, relazioni familiari stabili e inserimento sociale documentato.

Tali pronunce confermano che la protezione complementare, lungi dal rappresentare una deroga eccezionale, si è evoluta in un **meccanismo di riconoscimento giuridico dell'integrazione**: il permesso viene concesso non solo per evitare una violazione dei diritti fondamentali, ma perché la permanenza del soggetto nel territorio risponde a un interesse pubblico di coesione e stabilità. Si tratta di un'applicazione concreta del principio che questo dossier propone di generalizzare: **l'integrazione come criterio legittimante del soggiorno e come parametro di sicurezza giuridica**.

Tale orientamento trova ulteriore conferma nella sentenza del **Tribunale di Bologna, R.G. 11352/2023**, che ha interpretato l'art. 19, commi 1 e 1.1, del T.U. immigrazione come norma di equilibrio tra diritti individuali e doveri sociali.

Il Tribunale ha riconosciuto che il diritto al soggiorno può derivare non solo da condizioni di vulnerabilità, ma anche da un percorso di integrazione effettiva, quando questo traduca in pratica i principi dell'art. 8 CEDU sulla vita privata e familiare.

In tale prospettiva, la protezione complementare diventa il presidio giuridico dell'integrazione, non un mero strumento di regolarizzazione.

La permanenza, dunque, è giustificata non solo dall'assenza di rischio nel Paese di origine, ma dalla partecipazione del soggetto alla vita della comunità italiana, espressa attraverso lavoro, relazioni e rispetto delle regole.

Questo orientamento giudiziario conferma che il sistema, pur senza una riforma formale, sta già evolvendo verso il principio fondante del presente dossier: **l'integrazione come presupposto di legittimità del soggiorno**.

La stessa logica è stata ribadita in numerosi provvedimenti del Tribunale di Bologna (R.G. **5564/2025**, **3698/2025**), che hanno imposto alle Questure l'obbligo di formalizzare le istanze di protezione complementare e rilasciare titoli provvisori immediati. In tali decisioni, l'autorità giudiziaria ha evidenziato che il rilascio del permesso provvisorio non è una misura discrezionale, ma uno strumento necessario a **garantire la continuità del percorso integrativo** del richiedente, tutelando al contempo l'interesse pubblico alla stabilità sociale. Questa giurisprudenza conferma che l'integrazione, una volta iniziata, genera una **posizione giuridica attiva** che lo Stato è tenuto a proteggere, poiché la sua interruzione arbitraria si tradurrebbe in una perdita di coesione e prevedibilità del sistema.

In particolare, il **Tribunale di Bologna (R.G. 14199/2022)** ha precisato che l'art. 19, commi 1 e 1.1 del T.U. immigrazione, nel disciplinare la protezione speciale, deve essere letto come strumento di equilibrio tra tutela dei diritti fondamentali e riconoscimento del radicamento individuale. Il giudice ha affermato che il diritto alla protezione nasce non solo in presenza di vulnerabilità oggettive, ma anche quando la persona abbia costruito in Italia una "vita privata effettiva", fondata su lavoro, relazioni e rispetto delle regole.

Una posizione analoga è stata espressa dal **Tribunale di Firenze (R.G. 8717/2023)**, che ha ricondotto l'integrazione effettiva nell'ambito della tutela dell'art. 8 CEDU, riconoscendo che il legame costruito sul territorio nazionale diventa elemento giuridicamente rilevante. Queste decisioni dimostrano come la protezione complementare sia già oggi, di fatto, una **forma di riconoscimento dell'integrazione come valore giuridico**, e quindi un'anticipazione del paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*".

La **funzione integrativa dell'art. 19** costituisce oggi un precedente virtuoso che dovrebbe essere esteso a tutto il sistema.

Esso mostra che l'equilibrio fra tutela dei diritti e sicurezza pubblica non si ottiene restringendo le garanzie, ma riconoscendo l'integrazione come criterio legittimante della permanenza.

Dove l'integrazione è accertata, la protezione diventa stabilità e coesione; dove manca, lo Stato deve poter disporre di strumenti giuridici per disporre la cessazione della permanenza, in modo ordinato e conforme al principio di proporzionalità.

Nonostante questa evoluzione positiva, l'ordinamento resta segnato da un **vuoto normativo tra accoglienza e sicurezza**.

L'ingresso e la prima accoglienza sono regolati in modo dettagliato, così come le forme di protezione internazionale o complementare; ma manca una disciplina chiara sulla gestione delle presenze di lungo periodo prive di integrazione effettiva.

L'assenza di una norma che attribuisca rilievo giuridico al fallimento dell'integrazione lascia l'amministrazione in una condizione di impotenza: non può espellere per ragioni di umanità, ma non dispone di strumenti per favorire il ritorno o la reimmigrazione dei soggetti non integrati.

È in questo spazio di ambiguità che si generano fenomeni di marginalità, devianza e, in alcuni casi, radicalizzazione.

A ciò si aggiunge una **profonda disomogeneità delle prassi amministrative**.

Le Questure, le Prefetture e le Commissioni territoriali applicano criteri differenti nella valutazione delle situazioni individuali: talune considerano l'integrazione come elemento rilevante ai fini del rinnovo, altre si limitano a verifiche documentali.

Questa disparità di approccio compromette la prevedibilità delle decisioni e mina la certezza del diritto, alimentando contenziosi e sfiducia.

La conseguenza è un sistema dove la legalità non è più oggettiva, ma variabile, e dove la nozione stessa di "integrazione" dipende dal luogo e dall'ufficio in cui viene esaminata la pratica.

La diagnosi giuridica del sistema vigente conduce, dunque, a una conclusione univoca: l'ordinamento italiano tutela la persona straniera ma non disciplina in modo compiuto la sua integrazione.

Il principio di accoglienza, privo del contrappeso dell'obbligo integrativo, produce un deficit di sovranità normativa e una vulnerabilità strutturale sul piano della sicurezza.

L'articolo 19, pur rappresentando un punto di equilibrio virtuoso, resta un'eccezione isolata, non un modello sistemico.

La **protezione complementare**, così intesa, assume una funzione che va oltre la tutela individuale: essa diventa uno strumento di sicurezza giuridica e, di riflesso, di sicurezza nazionale. Ogni percorso di integrazione regolare sottrae spazio all'irregolarità e riduce il rischio di marginalità, devianza e conflitto sociale.

In questo senso, la protezione complementare non è una deroga al principio di sovranità, ma la sua espressione più moderna: lo Stato non abdica al controllo, bensì lo esercita attraverso il diritto, verificando l'effettiva adesione del soggetto ai valori e alle regole della convivenza civile.

La sicurezza nazionale, in questa prospettiva, non è il risultato di misure eccezionali o di chiusure amministrative, ma l'effetto naturale di un ordinamento coerente che riconosce, protegge e integra chi partecipa, e riaccompagna — con strumenti giuridici certi — chi rifiuta di farlo.

È in questa capacità di coniugare tutela e ordine, diritti e doveri, che il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" trova la sua concreta dimensione di politica di sicurezza interna.

Per ristabilire coerenza e legalità è necessario compiere il passo successivo: riconoscere l'integrazione come **criterio giuridico generale di permanenza**, e la ReImmigrazione come **conseguenza naturale della sua mancanza**.

Solo così il diritto potrà tornare a essere strumento di ordine e non semplice meccanismo di gestione emergenziale.

Capitolo 4

Il paradigma “*Integrazione o ReImmigrazione*”

Il paradigma “*Integrazione o ReImmigrazione*” nasce da un’osservazione empirica prima che teorica: nel sistema italiano, la stabilità della presenza dello straniero non è legata alla sua partecipazione alla vita civile, ma alla durata amministrativa del suo titolo di soggiorno.

La prassi forense dimostra che l’ordinamento sta superando la logica puramente assistenziale, riconoscendo nella responsabilità e nell’integrazione i fondamenti del diritto a restare.

È da questa contraddizione che prende forma un modello giuridico alternativo, fondato sull’idea che la **legittimità della permanenza** debba dipendere non solo dall’assenza di cause di espulsione, ma anche dalla **presenza di fattori di integrazione**.

Il paradigma si colloca dunque nel solco del diritto positivo, ma ne propone un’evoluzione logica e sistematica: passare da un diritto dell’immigrazione centrato sulla protezione a un diritto dell’integrazione centrato sulla partecipazione.

Non si tratta di un principio politico o morale, bensì di una **proposta di riforma giuridica** che mira a restituire equilibrio al rapporto tra individuo e Stato, riconoscendo che la sovranità non si esercita soltanto nel controllo dei confini, ma nella capacità di determinare le condizioni di appartenenza alla comunità giuridica nazionale.

Alla base di questo modello vi è una constatazione: l’integrazione non può essere ridotta a un fatto sociologico, ma deve essere riconosciuta come **condizione giuridica della legittimità del soggiorno**.

L’adesione ai valori costituzionali, la conoscenza della lingua, il rispetto delle leggi e la partecipazione al lavoro o alla formazione non sono meri indicatori di buona condotta: sono i criteri che consentono allo Stato di accertare se la presenza dello straniero sia compatibile con l’ordinamento.

In questa prospettiva, la **ReImmigrazione** non è una sanzione, né una misura punitiva, ma la **conseguenza giuridica naturale del fallimento dell’integrazione**.

Come ogni istituto del diritto amministrativo, essa si fonda sul principio di proporzionalità: prima di disporre il rientro, l’autorità deve verificare se lo straniero abbia avuto la possibilità effettiva di integrarsi e se il mancato inserimento derivi da cause soggettive o oggettive.

Solo laddove emerga un rifiuto volontario o reiterato dell’integrazione, il rientro può essere considerato legittimo, in quanto volto a ristabilire la coerenza del sistema e non a infliggere una pena.

Il paradigma si colloca, inoltre, nel pieno rispetto dei **principi di legalità e non discriminazione**. Ogni valutazione deve essere fondata su parametri oggettivi, verificabili e uniformi, evitando derive arbitrarie o selettive.

L’integrazione, in questa logica, non è un requisito etnico o culturale, ma un **obbligo civico di conformazione alle regole comuni**, identico per chiunque viva stabilmente nel territorio dello Stato.

Laddove la legge riconosce diritti, essa presuppone doveri; e tra i doveri fondamentali rientra quello di partecipare al tessuto civile e rispettare il quadro normativo.

Il principio di non discriminazione impone che tali criteri si applichino a tutti, senza differenze di origine, religione o status, perché l’integrazione è una questione di comportamento giuridico, non di identità personale.

Dal punto di vista del diritto internazionale, il modello proposto è **pienamente compatibile con gli obblighi dell’Italia**.

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconoscono la legittimità delle limitazioni alla libertà di soggiorno quando esse perseguano fini di ordine pubblico o sicurezza nazionale, purché proporzionate e giustificate.

L'integrazione, intesa come condizione giuridica di appartenenza, rappresenta una finalità legittima di politica pubblica, riconosciuta anche dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Corte di Giustizia.

Il principio del *non-refoulement* resta pienamente salvaguardato, poiché la ReImmigrazione non riguarda chi rischia persecuzioni o trattamenti inumani, ma chi, pur tutelato da ogni pericolo, rifiuta stabilmente di conformarsi al patto sociale che regge la convivenza civile.

Il paradigma, quindi, non riduce le garanzie, ma le ordina, restituendo alla protezione un fondamento coerente con la Costituzione e con i trattati internazionali.

Sotto il profilo costituzionale, il principio dell'**integrazione come condizione giuridica** trova il suo fondamento nell'articolo 2 della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo ma esige l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Integrare significa, in senso giuridico, partecipare a questo patto di solidarietà: condividere i valori, contribuire al bene comune, rispettare le regole che definiscono la vita collettiva.

L'articolo 3, nella sua dimensione di uguaglianza sostanziale, rafforza tale visione: trattare allo stesso modo chi rispetta il patto e chi lo rifiuta non realizza l'uguaglianza, ma la nega.

La vera parità si fonda sul riconoscimento del merito civico, non sull'indifferenza rispetto al comportamento.

Infine, l'articolo 10 conferisce allo Stato il potere — e il dovere — di disciplinare la condizione giuridica dello straniero “in conformità alle norme e ai trattati internazionali”, ma secondo criteri stabiliti dalla legge.

È proprio in questa disposizione che si colloca la **ReImmigrazione come forma di autotutela dello Stato**: il potere di revocare la permanenza quando il soggetto non rispetta i doveri che derivano dalla sua ammissione non è un atto arbitrario, ma un esercizio legittimo della sovranità, fondato sulla necessità di preservare la coerenza interna dell'ordinamento.

Il paradigma *Integrazione o ReImmigrazione* rappresenta, in definitiva, un **nuovo modello giuridico di equilibrio** tra libertà e sicurezza.

Esso non mira a escludere, ma a definire con chiarezza le condizioni dell'appartenenza. Integrare non significa assimilare, ma riconoscere nello straniero un soggetto di diritto tenuto agli stessi doveri di chi già appartiene alla comunità.

Reimmigrare non significa espellere, ma restituire ordine giuridico al rapporto tra Stato e individuo, quando l'integrazione risulta impossibile o rifiutata.

In questa prospettiva, il paradigma proposto non introduce un diritto nuovo, ma **ricompone i diritti esistenti in una visione coerente**, capace di garantire contemporaneamente la dignità della persona e la sicurezza della collettività.

È il passaggio da un diritto dell'accoglienza a un diritto dell'appartenenza: l'evoluzione naturale di uno Stato che vuole continuare a essere democratico, aperto, ma anche consapevole dei limiti necessari alla propria sopravvivenza giuridica.

Come analizzato nell'articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 3 ottobre 2025, è essenziale distinguere tra **Remigrazione** e **ReImmigrazione**, termini spesso confusi nel dibattito pubblico ma radicalmente diversi sul piano giuridico.

La **Remigrazione** rappresenta un concetto sociologico o politico, fondato sull'idea di ritorno collettivo o volontario verso il Paese d'origine, spesso evocato in chiave ideologica come soluzione ai problemi migratori. Tuttavia, essa non trova un fondamento normativo nel diritto positivo e rimane una prospettiva retorica, priva di strumenti giuridici di attuazione.

La **ReImmigrazione**, invece, è una categoria giuridica compiuta: non una misura punitiva, ma la conseguenza proporzionata della mancata integrazione, disciplinabile per legge e compatibile con i principi costituzionali e internazionali.

Essa presuppone che lo straniero abbia avuto la possibilità effettiva di integrarsi e che il rifiuto di farlo costituisca una violazione del patto di convivenza che regge la Repubblica.

In questa prospettiva, la ReImmigrazione non coincide con l'espulsione, ma con un **ritorno**

giuridico: un percorso regolato, ordinato e garantito, che ristabilisce la coerenza tra diritto, sicurezza e responsabilità.

Il confronto tra Remigrazione e ReImmigrazione chiarisce dunque il senso del nuovo paradigma: la prima è un concetto politico, non giuridico; la seconda è uno strumento di diritto, volto a preservare la stabilità e la coesione dello Stato di diritto.

Solo la ReImmigrazione consente di trasformare il principio di integrazione da aspirazione morale a criterio giuridico operativo, restituendo alla sovranità il suo fondamento legale e alla sicurezza il suo volto costituzionale.

La rilevanza del paradigma “*Integrazione o ReImmigrazione*” per la sicurezza nazionale risiede nella sua capacità di tradurre la coesione sociale in coerenza giuridica.

In un contesto in cui le crisi migratorie si intrecciano con le tensioni economiche, culturali e geopolitiche, la sicurezza non può più essere garantita soltanto dal controllo delle frontiere, ma dalla chiarezza delle regole interne di appartenenza.

Laddove il diritto distingue tra chi partecipa e chi rifiuta di partecipare al patto costituzionale, lo Stato esercita pienamente la propria sovranità legale; laddove invece questa distinzione viene meno, si generano spazi di ambiguità che diventano terreno fertile per disordine, marginalità e radicalizzazione.

Una quota crescente di seconde generazioni partecipa a mobilitazioni caratterizzate da convergenze tra collettivi antagonisti e gruppi a matrice etnica o religiosa.

Queste manifestazioni, spesso legittime nelle intenzioni, si trasformano talvolta in momenti di conflitto con le istituzioni, evidenziando la presenza di sacche di dis-affiliazione giuridica e valoriale.

Il paradigma “*Integrazione o ReImmigrazione*” offre una risposta preventiva: chi partecipa all’ordinamento ne diventa parte; chi lo rifiuta, in modo stabile e consapevole, ne esce.

È in questa coerenza giuridica — non nella forza coercitiva — che si esercita la vera sovranità dello Stato.

Il paradigma “*Integrazione o ReImmigrazione*” offre una risposta preventiva a tali rischi: non mira a escludere, ma a rendere verificabile la partecipazione; non reprime la diversità, ma ne misura la compatibilità con l’ordinamento democratico.

Capitolo 5

Ambiti di applicazione

L'attuazione del paradigma “*Integrazione o ReImmigrazione*” richiede un progressivo ripensamento dell'architettura amministrativa e giuridica del diritto dell'immigrazione, attraverso l'introduzione di strumenti concreti che consentano di valutare e verificare l'effettiva integrazione dello straniero.

La logica di fondo è semplice: trasformare ciò che oggi è un elemento valutativo discrezionale — la condizione integrativa — in un **criterio oggettivo e verificabile**, capace di orientare la decisione dell'amministrazione in ogni fase del rapporto giuridico con lo straniero.

Questa trasformazione non comporta l'introduzione di nuovi vincoli burocratici, ma la costruzione di **meccanismi di razionalità giuridica**, che permettano allo Stato di distinguere tra chi partecipa realmente al patto costituzionale e chi ne resta ai margini.

Il primo ambito di applicazione riguarda i **permessi di soggiorno e i relativi rinnovi**.

In questa materia, il paradigma propone di valorizzare un modello già presente nel sistema, quello della **protezione complementare**, dove la **Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale** esercita una funzione tecnico-valutativa.

Nella disciplina previgente al *Decreto Cutro*, la Commissione si esprimeva sulla base della documentazione, mentre nella normativa successiva ha assunto un ruolo più dinamico, con la possibilità di svolgere un colloquio diretto con il richiedente.

Queste due esperienze — la decisione “sulle carte” e quella “con intervista” — rappresentano modelli differenti di accertamento: il primo privilegia la coerenza giuridica, il secondo la valutazione personale e contestuale.

Sarà compito del legislatore individuare quale dei due percorsi risulti più efficace, ma in ogni caso **la valutazione tecnica dell'integrazione deve diventare un passaggio obbligato e uniforme**. L'intervento di un organo amministrativo multidisciplinare, strutturato sul modello delle Commissioni Territoriali, garantirebbe un controllo oggettivo, trasparente e imparziale sul grado di integrazione effettiva, riducendo le disomogeneità territoriali e rafforzando la **sicurezza giuridica e nazionale**.

In tal modo, la permanenza dello straniero cesserebbe di dipendere da prassi locali o da valutazioni discrezionali, e verrebbe ricondotta a un parametro tecnico di legalità e responsabilità condivisa.

Un simile strumento restituirebbe omogeneità e trasparenza alle prassi, consentendo alle Questure di esercitare il proprio potere in modo motivato e proporzionato, e allo straniero di conoscere in anticipo i criteri che regolano la sua posizione.

In tale direzione si è già mossa parte della giurisprudenza di merito, che ha valorizzato l'integrazione come elemento da accertare anche in sede di sospensiva o di rinnovo del titolo.

Con il decreto R.G. **11753-1/2025**, il Tribunale di Bologna ha riconosciuto che il richiedente protezione complementare, titolare di ricevuta provvisoria, mantiene il diritto a proseguire il proprio percorso di integrazione (lavorativo e sociale) fino alla definizione del giudizio, sottolineando che tale continuità costituisce interesse pubblico oltre che individuale.

La decisione afferma un principio di straordinaria importanza: **l'integrazione, una volta avviata, produce effetti giuridici che lo Stato deve proteggere**, anche nelle fasi interinali o di sospensione procedurale.

Questo orientamento mostra che la verifica dell'integrazione non solo è compatibile con la tutela dei diritti fondamentali, ma ne rappresenta l'espressione più evoluta.

L'integrazione, così, non resterebbe un concetto retorico, ma diventerebbe una **condizione amministrativa accertabile**, esattamente come la disponibilità economica o l'idoneità abitativa.

Le pronunce **Bologna, R.G. 12323-1/2025** e **Bologna, R.G. 11919-1/2025**, hanno ulteriormente consolidato questo orientamento.

Nel primo caso, il giudice ha riconosciuto che la stabilità lavorativa e relazionale costituisce un elemento di “vita privata” ai sensi dell’art. 8 CEDU e, pertanto, una causa ostativa all’espulsione. Nel secondo, è stata riaffermata la sospensione automatica dei rigetti in procedura accelerata, a tutela della certezza giuridica.

Entrambe le decisioni dimostrano che la verifica del grado di integrazione è già, di fatto, un parametro giuridico utilizzato per valutare la legittimità della permanenza, anticipando il modello normativo che questo dossier propone di rendere esplicito e uniforme.

Come analizzato nell’articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 25 maggio 2025, il sistema attuale di gestione dei flussi migratori presenta una contraddizione di fondo: garantisce l’ingresso regolare, ma considera l’integrazione come un fatto opzionale e non come un obbligo giuridico.

La politica migratoria italiana, nel tentativo di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro, ha ridotto l’immigrazione a una funzione economica, perdendo di vista la sua dimensione giuridica e sociale.

Il risultato è un modello di “accoglienza funzionale”, dove il diritto di soggiorno viene riconosciuto sulla base dell’utilità produttiva e non della compatibilità civica.

Questo approccio genera un paradosso: lo Stato seleziona i migranti per qualifiche e settori, ma non verifica la loro adesione ai valori dell’ordinamento.

L’integrazione, che dovrebbe rappresentare la condizione legittimante della permanenza, diventa un effetto eventuale e non un requisito.

Il modello economico così concepito crea un divario strutturale tra regolarità formale e appartenenza sostanziale: la regolarità documentale è immediata e automatica; la partecipazione all’ordinamento resta eventuale e facoltativa.

In questo spazio si produce la dis-integrazione, intesa non come devianza, ma come neutralità giuridica: lo straniero è presente ma non partecipa, utile ma non integrato.

Il paradigma “*Integrazione o ReImmigrazione*” ribalta questa logica: l’ingresso regolare deve essere subordinato a un percorso progressivo di integrazione, certificato e verificabile, così che l’ammissione nel mercato del lavoro coincida con l’ammissione nell’ordinamento giuridico. Solo in questo modo la regolarità amministrativa diventa coerenza legale e la politica migratoria si trasforma da strumento economico a **istituto di diritto pubblico**.

Il principio è chiaro: non basta essere ammessi per lavorare, bisogna anche dimostrare di partecipare al patto di convivenza civile.

Senza questa connessione, l’immigrazione resta un fenomeno contabile, privo di valore giuridico, destinato a generare precarietà e frammentazione sociale.

Come analizzato nell’articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 14 luglio 2025, il sistema del **Decreto Flussi** rappresenta uno dei principali punti di vulnerabilità del diritto dell’immigrazione italiano.

Pur essendo concepito come strumento di programmazione legale degli ingressi, esso si limita a regolare l’entrata per motivi di lavoro, senza prevedere **alcun obbligo di integrazione successivo all’assunzione**.

Il risultato è un modello amministrativo che valuta l’idoneità del datore di lavoro, ma non la compatibilità del lavoratore con l’ordinamento giuridico e sociale italiano.

Una volta ottenuto il nulla osta, lo Stato non dispone di alcun meccanismo per verificare se il lavoratore straniero si inserisca effettivamente nella comunità o se, al contrario, rimanga in una condizione di estraneità formale.

L’assenza di un **parametro giuridico di integrazione** trasforma il Decreto Flussi in uno strumento di mera immissione di manodopera, privo di controllo sugli effetti sociali e civici dell’immigrazione.

Questo limite non è solo tecnico, ma sistemico.

Il principio di legalità economica ha soppiantato quello della legalità giuridica: si misura la produttività, non l’appartenenza.

Il lavoratore straniero diventa così una figura “funzionale” al mercato, ma potenzialmente disfunzionale all’ordinamento, perché il suo rapporto con lo Stato resta privo di vincoli di partecipazione civica.

Il sistema dei flussi, privo di una clausola integrativa, finisce quindi per alimentare precarietà e segmentazione sociale, rafforzando il divario tra regolarità formale e integrazione sostanziale.

Il paradigma “*Integrazione o ReImmigrazione*” propone di colmare questa lacuna introducendo, già nella fase di ingresso, un **vincolo legale di integrazione progressiva**.

Ogni autorizzazione al lavoro dovrebbe essere inserita in un percorso verificabile di integrazione linguistica e civico-sociale, riconosciuto dallo Stato e rilevante ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno — sempre che non si ritenga più opportuno adottare, in via generale, il modello già previsto per la protezione complementare, che subordina la permanenza alla verifica concreta del percorso di integrazione.

In tal modo, il Decreto Flussi verrebbe trasformato da meccanismo di gestione quantitativa a **strumento di coesione normativa e sociale**.

Il lavoro, in questa prospettiva, non è il fine dell’integrazione, ma il suo primo strumento: serve a radicare la persona nella società, non solo nel sistema produttivo.

La mancata previsione di tale obbligo, invece, perpetua una **frattura tra utilità economica e appartenenza legale**, che si traduce in vulnerabilità sociale e perdita di controllo sulla coesione interna.

Il caso del Decreto Flussi mostra, dunque, la necessità di ripensare la politica migratoria in chiave giuridica, restituendo all’integrazione il suo valore originario di **condizione di compatibilità e sicurezza**, non di semplice inserimento lavorativo.

Il paradigma “*Integrazione o ReImmigrazione*” offre la chiave di questa riforma: l’ingresso deve essere programmato non solo in base ai fabbisogni occupazionali, ma alla capacità di integrazione reale del soggetto, valutata e verificata nel tempo.

Un precedente già esistente nel nostro ordinamento dimostra la piena praticabilità di tale modello: la **procedura di conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro**, disciplinata dall’art. 32, comma 1-bis, del Testo Unico.

In questo caso, la conversione è subordinata al **parere favorevole del Comitato per i minori stranieri**, che valuta il percorso di integrazione del richiedente sotto il profilo formativo, sociale e comportamentale.

Il legislatore, dunque, ha già riconosciuto che l’integrazione può essere oggetto di valutazione giuridica e che tale valutazione può condizionare la legittimità di un titolo di soggiorno. Questo meccanismo, lungi dall’essere eccezionale, potrebbe essere **generalizzato e adattato a tutte le forme di soggiorno stabile**, così da creare un sistema coerente e orientato alla permanenza consapevole.

Come analizzato nell’articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 28 settembre 2025, la procedura di conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro rappresenta uno degli esempi più chiari di applicazione pratica del paradigma “*Integrazione o ReImmigrazione*” già presente nel nostro ordinamento.

L’art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. 286/1998 prevede infatti che, al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno possa essere convertito solo in presenza di un **parere favorevole** rilasciato dal Comitato per i minori stranieri, il quale valuta il grado di inserimento sociale, formativo e comportamentale del richiedente.

In questo passaggio, la legge riconosce esplicitamente che l’integrazione non è una condizione astratta, ma un elemento giuridico valutabile, capace di determinare la continuità o la cessazione del titolo di soggiorno.

Il modello della conversione da minore a lavoro anticipa, in scala ridotta, il principio che il presente dossier propone di generalizzare: **la permanenza legittima deve dipendere da un percorso di integrazione verificabile**.

Il legislatore, imponendo la valutazione del comportamento, della frequenza scolastica, dell'impegno lavorativo e della condotta, ha già stabilito che il diritto di restare nel territorio non discende solo dalla vulnerabilità o dall'età, ma dalla partecipazione attiva alla vita della Repubblica. Questa disposizione costituisce un precedente normativo di straordinario rilievo: dimostra che il nostro ordinamento conosce già una forma di "integrazione obbligatoria" come condizione di legittimità del soggiorno.

Estendere tale principio a tutti i titoli di lungo periodo significherebbe introdurre un sistema coerente e uniforme, nel quale ogni forma di permanenza si fondi su criteri oggettivi di partecipazione e responsabilità.

La conversione del permesso per i minori, dunque, non è solo una procedura amministrativa: è la prova che il diritto italiano possiede già gli strumenti per coniugare tutela e legalità attraverso l'integrazione.

Analogamente, la **protezione complementare** prevista dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/1998 rappresenta un altro modello già operativo di applicazione del principio: in essa, il grado di integrazione è decisivo ai fini della valutazione del diritto a rimanere sul territorio.

In entrambi i casi, l'ordinamento riconosce implicitamente che **integrazione e legittimità del soggiorno sono concetti inseparabili**.

Questo principio è stato ribadito in diverse decisioni del **Tribunale di Bologna** – tra cui R.G. **1836/2025**, **9035/2023** e **254/2022** – che hanno imposto alle Questure di ricevere e formalizzare le domande di protezione complementare.

I giudici hanno sottolineato che l'obbligo di formalizzare l'istanza e rilasciare il **permesso provvisorio** è strumentale a garantire la continuità del percorso di integrazione, evitando che irregolarità amministrative producano marginalità sociale.

In questa prospettiva, la protezione complementare si configura come **strumento giuridico di tutela dell'integrazione in corso**, e rappresenta un precedente operativo del modello "*Integrazione o ReImmigrazione*", nel quale la permanenza è legittimata dal comportamento integrativo e non solo dalla condizione di bisogno.

Un secondo ambito di applicazione riguarda le **seconde generazioni e i soggetti con doppia cittadinanza**, spesso collocati in una zona giuridica di indeterminatezza.

Il paradigma *Integrazione o ReImmigrazione* offre in questo senso una chiave di lettura equilibrata. Chi nasce o cresce in Italia, pur non possedendo immediatamente la cittadinanza, è titolare di una posizione giuridica qualificata che comporta aspettative di stabilità e di partecipazione.

Tuttavia, anche per questi soggetti, l'integrazione deve restare un **requisito attivo e non presunto**.

Il fatto di essere nati o formati nel territorio italiano non basta a configurare un diritto automatico alla permanenza o alla cittadinanza: ciò che legittima tale diritto è la **partecipazione effettiva alla comunità giuridica**, misurabile attraverso il rispetto delle regole, la frequenza scolastica, la conoscenza linguistica, il comportamento sociale.

Allo stesso modo, per i cittadini con doppia cittadinanza, la perdita o la sospensione dei diritti di residenza può e deve essere collegata alla violazione dei doveri di integrazione: il possesso formale di un titolo non può prevalere sull'incompatibilità sostanziale con l'ordinamento.

Questo approccio non contrasta con i principi costituzionali, ma ne rafforza la portata sostanziale, perché restituisce all'uguaglianza il suo significato autentico: **uguale trattamento per chi condivide le stesse regole**.

Le recenti cronache relative ai fenomeni di protesta giovanile e alle nuove forme di radicalità culturale e urbana mostrano con chiarezza come il problema dell'integrazione non riguardi più soltanto i flussi migratori, ma anche le cosiddette "seconde generazioni".

Molti giovani nati o cresciuti in Italia, pur avendo accesso alla lingua e alle istituzioni, si percepiscono come estranei al patto di convivenza che regge la Repubblica.

Questa frattura, prima culturale e poi giuridica, si traduce in una crisi di appartenenza che trova espressione in comportamenti antagonisti, episodi di violenza simbolica e, nei casi più gravi, in

derive ideologiche di tipo anarchico o estremista.

Tali fenomeni, analizzati nell'articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 12 ottobre 2025, rappresentano il segnale più evidente del fallimento di un modello di integrazione fondato esclusivamente sull'inclusione formale.

L'assenza di un quadro normativo che renda l'integrazione un obbligo verificabile produce, nelle nuove generazioni, un senso di ambiguità giuridica e sociale: si appartiene al Paese solo di fatto, ma non di diritto.

Il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" assume quindi anche una valenza preventiva nei confronti di tali derive.

Riconoscere l'integrazione come condizione giuridica significa offrire alle seconde generazioni un orizzonte di responsabilità e appartenenza chiaro: non semplice accoglienza, ma partecipazione attiva all'ordinamento.

Solo un sistema che collega diritti e doveri può evitare che le nuove generazioni si percepiscano come "ospiti permanenti", e può impedire che l'assenza di integrazione si trasformi in terreno fertile per nuove radicalità.

In questo senso, la crisi delle seconde generazioni non è solo un allarme sociale, ma una questione di diritto: laddove il diritto non riconosce o non misura l'integrazione, lo spazio giuridico si riempie di conflitti identitari che sfuggono al controllo delle istituzioni.

Il terzo ambito di applicazione riguarda i **procedimenti di pubblica sicurezza**, nei quali il principio di integrazione può assumere valore sia preventivo che correttivo.

Il recente caso di Rimini, raccontato nell'articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 3 ottobre 2025, rappresenta un esempio emblematico di come la questione dell'integrazione si manifesti anche sul piano dei diritti fondamentali.

Una giovane donna, appartenente a una comunità di origine straniera, si è ribellata a un matrimonio imposto dalla famiglia, scegliendo di esercitare la propria libertà personale in contrasto con tradizioni culturali incompatibili con l'ordinamento italiano.

L'episodio, pur nella sua dimensione individuale, evidenzia il punto di frizione tra libertà e appartenenza: quando le consuetudini comunitarie si oppongono ai principi costituzionali, la convivenza civile richiede che sia il diritto — e non la tradizione — a prevalere.

In questo senso, la vicenda di Rimini dimostra che l'integrazione non può essere intesa come semplice tolleranza delle diversità, ma come adesione sostanziale ai valori fondanti della Repubblica.

Chi sceglie di vivere in Italia deve accettare che la libertà personale, l'uguaglianza di genere e la dignità della persona non siano negoziabili.

Il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" assume qui un significato concreto: non è lo Stato che discrimina, ma è la legge che tutela il diritto alla libertà contro l'imposizione di modelli estranei al patto costituzionale.

Il caso di Rimini, dunque, non è solo cronaca giudiziaria: è la rappresentazione simbolica di una sfida giuridica più ampia, quella di conciliare accoglienza e legalità attraverso una regola chiara — chi aderisce ai principi dell'ordinamento ha pieno diritto di appartenenza; chi li nega, rifiuta di fatto la base stessa della convivenza.

Nei casi di espulsione, revoca o rinnovo dei permessi, l'integrazione dovrebbe costituire **criterio legale di proporzionalità**: la misura restrittiva deve tener conto del grado di inserimento sociale del soggetto e, viceversa, la carenza integrativa può legittimare il rifiuto o la revoca del titolo.

In questa prospettiva, l'autorità di pubblica sicurezza non agirebbe in modo discrezionale, ma secondo un criterio normativo di bilanciamento tra l'interesse dello Stato e la posizione individuale.

Il paradigma consente, dunque, di superare la contrapposizione artificiosa tra "umanità" e "ordine pubblico", riconducendo entrambe alla legalità: la tutela dei diritti e la tutela della sicurezza non sono poli opposti, ma **manifestazioni complementari dello stesso principio di integrazione**.

Nel suo insieme, il paradigma *Integrazione o ReImmigrazione* non propone nuove sanzioni o

categorie, ma un metodo: **rendere giuridicamente visibile il comportamento integrativo** e tradurlo in criterio di decisione amministrativa.

Solo in questo modo lo Stato può esercitare la propria sovranità in modo coerente con la Costituzione e con i trattati internazionali, distinguendo non sulla base dell'origine, ma della condotta.

Il diritto all'accoglienza non è messo in discussione, ma ancorato alla responsabilità; e la sicurezza pubblica non è più affidata alla repressione, bensì alla certezza giuridica.

È qui che il principio di integrazione trova la sua piena attuazione: non come gesto di tolleranza, ma come **fondamento legale dell'appartenenza**.

La possibilità di verificare l'integrazione effettiva dei cittadini stranieri non risponde a un'esigenza burocratica, ma a una necessità di ordine pubblico e coerenza istituzionale.

In un sistema democratico, la sicurezza nazionale non si fonda sulla chiusura, ma sulla capacità dello Stato di conoscere, valutare e governare i processi di inclusione.

Laddove l'integrazione è verificabile, la legalità è tracciabile: lo Stato sa distinguere chi partecipa dal chi resta ai margini, prevenendo così le aree di disordine e vulnerabilità che si alimentano nell'indeterminatezza.

Il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" propone dunque un modello di sicurezza giuridica preventiva: non una politica di esclusione, ma un metodo di garanzia.

La certezza delle regole, la misurabilità della partecipazione e la responsabilità individuale diventano i veri strumenti di protezione collettiva.

In questa prospettiva, la sicurezza nazionale non si realizza attraverso nuovi confini, ma attraverso la certezza del diritto: è la legge, applicata con coerenza, a rappresentare il primo presidio della sovranità e della convivenza civile.

Capitolo 6

Profili di rischio giuridico e istituzionale derivanti dalla mancata integrazione

L'assenza di un obbligo giuridico di integrazione non produce soltanto effetti sociali, ma determina una serie di **vulnerabilità giuridiche e istituzionali** che incidono sulla capacità dello Stato di esercitare la propria sovranità normativa.

Quando l'integrazione non è definita né verificata, la permanenza dello straniero perde la sua base giuridica sostanziale e si riduce a un fatto amministrativo tollerato.

Questa condizione genera una categoria di presenze "non qualificate", soggetti che vivono legalmente nel territorio nazionale, ma senza una chiara collocazione giuridica in termini di diritti e doveri.

Sono individui che non rientrano nelle ipotesi di espulsione né in quelle di piena integrazione, collocandosi in una **zona grigia di legalità apparente**, che priva l'ordinamento di strumenti efficaci di gestione.

Le **lacune normative** in materia di integrazione creano, dunque, un vuoto di diritto.

Il Testo Unico sull'Immigrazione, pur dettagliato nelle procedure di ingresso, rinnovo e protezione, non disciplina la fase intermedia — quella in cui lo straniero, regolare sotto il profilo documentale, risulta tuttavia disallineato rispetto ai doveri civici.

L'assenza di norme che definiscano le conseguenze della dis-integrazione impedisce all'amministrazione di intervenire con misure proporzionate: non può né revocare il titolo, né imporre percorsi obbligatori di inserimento.

Questa impotenza giuridica si traduce in una **inefficienza sostanziale**: lo Stato amministra la presenza, ma non la governa.

In altre parole, la legge riconosce la legittimità del soggiorno, ma non dispone strumenti per mantenerla coerente con il principio di appartenenza all'ordinamento.

A ciò si aggiunge la **mancanza di strumenti legali di intervento sui soggetti non integrati**.

Le autorità di pubblica sicurezza dispongono di poteri ampi in caso di pericolosità sociale o condanna penale, ma non hanno alcuna competenza quando il soggetto, pur non delinquendo, mostra un rifiuto sistematico dei valori, delle regole o della convivenza civile.

Il diritto positivo conosce solo due categorie: il regolare e l'irregolare; manca completamente quella del **non integrato**, figura che nella realtà è invece sempre più frequente.

Questa lacuna impedisce di agire in modo preventivo: l'ordinamento interviene solo dopo che la condotta è divenuta illecita, quando il danno sociale o l'insicurezza si sono già manifestati.

La giurisprudenza conferma che l'assenza di regole chiare sull'integrazione produce effetti sistemici di instabilità.

Con la decisione **Trib. Bologna, R.G. 1836/2025**, il giudice ha evidenziato che la mancata formalizzazione delle istanze di protezione, dovuta a prassi difformi, genera zone di incertezza amministrativa che compromettono la capacità dello Stato di esercitare un controllo coerente sui flussi.

In modo complementare, il **Tribunale di Firenze (R.G. 8717/2023)** ha sottolineato che la violazione dei termini e delle garanzie procedurali nelle procedure accelerate mina la stessa certezza del diritto, trasformando i vuoti normativi in vulnerabilità istituzionali.

Tali decisioni dimostrano che la **sicurezza giuridica è condizione della sicurezza nazionale**: uno Stato che non riesce a valutare e governare l'integrazione rischia di perdere il controllo sul proprio ordinamento di convivenza.

Anche sotto questo profilo, la giurisprudenza ha iniziato a segnalare l'esigenza di colmare tale vuoto di diritto.

Il **Tribunale di Firenze**, con decreto R.G. **11675/2025**, ha sottolineato che la certezza procedurale e

la proporzionalità delle misure amministrative costituiscono parte integrante della sicurezza giuridica dello Stato.

Il Tribunale ha osservato che la violazione dei termini e delle garanzie procedurali nel rigetto di una domanda di protezione non è solo un vizio formale, ma compromette la capacità del sistema di selezionare in modo legittimo chi può restare e chi no.

Tale principio rafforza l'idea che **la sicurezza nazionale inizia nella legalità delle procedure**: uno Stato che applica le sue norme in modo corretto e verificabile non solo tutela i diritti, ma previene le tensioni e i conflitti derivanti dall'incertezza amministrativa.

È in questa prospettiva che il paradigma *Integrazione o ReImmigrazione* individua nel diritto — e non nella forza — la prima linea di difesa dell'ordine pubblico.

In assenza di un obbligo giuridico di integrazione, il sistema è costretto a operare in chiave reattiva, non preventiva, con un notevole dispendio di risorse e un inevitabile deficit di efficacia.

Anche la giurisprudenza recente conferma che l'integrazione effettiva è la più efficace forma di prevenzione del rischio sociale.

Le decisioni del **Tribunale di Bologna (R.G. 14199/2022)** e del **Tribunale di Firenze (R.G. 8717/2023)** hanno chiarito che la discontinuità dei percorsi di integrazione, provocata da ritardi o dinieghi amministrativi, non è solo una questione di diritti individuali, ma una minaccia all'ordine pubblico, perché priva lo Stato di uno strumento fondamentale di controllo legittimo.

Laddove, invece, il diritto riconosce valore giuridico all'integrazione, esso genera stabilità e coesione.

La sicurezza, in questo senso, non nasce dalla forza, ma dal diritto che funziona.

Anche in questo ambito, la giurisprudenza recente ha evidenziato come le incertezze procedurali rappresentino un rischio istituzionale per la sicurezza.

Il **Tribunale di Firenze, R.G. 11675/2025**, ha affermato che la violazione dei termini procedurali nella gestione delle domande di protezione compromette la capacità dello Stato di distinguere tra soggetti integrati e non integrati, generando una “zona grigia” di presenze non controllate. Tali decisioni confermano che **la legalità delle procedure è parte integrante della sicurezza nazionale**: un'amministrazione inefficiente o disallineata indebolisce la stessa sovranità normativa dello Stato.

La conseguenza più grave di questo vuoto normativo è la **vulnerabilità del sistema rispetto ai fenomeni di devianza, radicalizzazione e insicurezza urbana**.

Laddove lo Stato non definisce le regole dell'appartenenza, emergono sistemi paralleli di riferimento: reti etniche chiuse, leadership informali, modelli culturali alternativi o antagonisti.

In questi spazi sociali non regolati, la mancanza di integrazione diventa terreno fertile per la diffusione di ideologie estremiste o per il reclutamento da parte di organizzazioni criminali. Si tratta di dinamiche che non nascono dall'immigrazione in sé, ma dal suo abbandono normativo: quando il diritto rinuncia a selezionare, altri poteri — economici, religiosi, o di gruppo — occupano il vuoto.

Le cronache urbane mostrano con chiarezza come la dis-integrazione non sia solo un problema sociale, ma un **fattore di rischio giuridico**, poiché indebolisce il controllo dello Stato sul proprio territorio e favorisce la nascita di micro-sistemi normativi alternativi, basati su consuetudini, intimidazioni o appartenenze identitarie.

In assenza di un quadro giuridico che vincoli l'integrazione, l'ordine pubblico è costretto a rincorrere gli effetti di un fenomeno che dovrebbe invece essere governato a monte.

Un esempio emblematico di questa deriva è rappresentato dai recenti disordini verificatisi a Bologna, analizzati nell'articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 3 ottobre 2025.

L'episodio dei cosiddetti *maranza* ha mostrato come la perdita di riferimenti giuridici e valoriali, unita alla tolleranza di presenze prive di integrazione effettiva, possa generare veri e propri focolai di tensione sociale.

Questi giovani — spesso appartenenti a seconde generazioni o a nuclei di recente immigrazione —

non si riconoscono né nelle regole dello Stato né nei codici culturali della società di accoglienza; vivono in una condizione di sospensione normativa, che il sistema attuale non sa né prevenire né governare.

Il caso di Bologna evidenzia il nesso diretto tra vuoto giuridico e rischio di devianza: quando l'integrazione non è richiesta né verificata, la dis-integrazione diventa spazio di auto-organizzazione antagonista.

Il fenomeno non è solo sociologico, ma giuridico: l'assenza di un vincolo legale di partecipazione trasforma la cittadinanza in appartenenza di fatto, svuotata di responsabilità.

Il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" propone di colmare proprio questo vuoto, introducendo un principio di prevenzione normativa: chi rifiuta stabilmente di aderire alle regole comuni non può essere mantenuto nel sistema di diritti che quelle regole presuppongono.

L'esperienza bolognese mostra che la sicurezza urbana non dipende dal numero di controlli, ma dalla certezza delle regole di appartenenza.

Un diritto che distingue chiaramente tra integrazione e rifiuto dell'integrazione non reprime, ma ordina: previene i conflitti prima che degenerino, restituendo prevedibilità e coesione al tessuto sociale.

Nel linguaggio giuridico, ciò significa trasformare la marginalità da fatto tollerato a condizione giuridicamente rilevante — il primo passo per una sicurezza fondata sul diritto e non sulla contingenza.

Come illustrato nell'articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 26 agosto 2025, la questione delle seconde generazioni costituisce oggi il punto nevralgico del fallimento dell'integrazione. I figli di stranieri nati o cresciuti in Italia si trovano spesso in una condizione di "appartenenza sospesa": formalmente integrati per lingua, educazione e socialità, ma privi di un riconoscimento giuridico pieno che li renda parte effettiva della comunità nazionale.

Questo scarto tra integrazione sociologica e integrazione giuridica genera un terreno fertile per la disaffezione e, nei casi più gravi, per la radicalizzazione.

Molti giovani di seconda generazione vivono un duplice rifiuto: da un lato, quello delle istituzioni che non riconoscono pienamente il loro percorso di inserimento; dall'altro, quello delle proprie comunità d'origine, che li considerano distanti dai codici tradizionali.

Ne nasce una identità frammentata, in bilico tra inclusione e esclusione, che il sistema normativo italiano non è ancora in grado di gestire.

Il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" propone di superare questa contraddizione introducendo strumenti di verifica e consolidamento dell'appartenenza giuridica.

Rendere l'integrazione una condizione legale – e non solo sociologica – permetterebbe di valorizzare chi partecipa realmente alla vita della Repubblica e, al tempo stesso, di intervenire nei casi di dis-integrazione senza ricorrere a misure emergenziali o securitarie.

In questo senso, le seconde generazioni non rappresentano un problema, ma un indicatore del limite del modello attuale: dimostrano che l'inclusione priva di regole produce, nel tempo, esclusione.

Come analizzato nell'articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 22 giugno 2025, il caso della moschea di Bologna e dell'imam attivo su TikTok rappresenta un esempio paradigmatico di **integrazione apparente**: un contesto religioso e sociale che opera formalmente all'interno della legalità, ma che di fatto promuove contenuti e comportamenti in contrasto con i principi dell'ordinamento italiano.

L'imam, divenuto figura virale sui social, utilizza il linguaggio digitale per veicolare messaggi che normalizzano l'estraneità culturale e la diffidenza verso le istituzioni, costruendo un consenso parallelo che si muove al di fuori dei canali di rappresentanza legittimi.

Questo fenomeno mostra come la **rete digitale** sia divenuta il nuovo spazio di costruzione dell'identità collettiva per una parte della popolazione straniera, sottraendosi così ai processi di integrazione reale e di verifica giuridica della partecipazione.

Il caso bolognese mette in luce la fragilità del modello di "neutralità amministrativa" adottato dagli

enti locali: l'assenza di un controllo sul contenuto delle attività religiose o associative, quando queste si svolgono in luoghi pubblici o riconosciuti, consente la diffusione di messaggi incompatibili con la convivenza civile.

L'integrazione, in tale quadro, si riduce a **mera coesistenza**, priva di un patto di responsabilità.

Il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" offre una risposta giuridica a questa deriva: introduce la **verifica dell'integrazione come condizione di agibilità sociale e istituzionale**; afferma che la libertà religiosa, come ogni altra libertà costituzionale, trova il proprio limite nella compatibilità con l'ordinamento e nella tutela dell'interesse pubblico alla coesione.

Il caso dell'imam di TikTok dimostra che la dis-integrazione non nasce solo dall'irregolarità o dal disagio economico, ma anche dall'uso distorto degli strumenti comunicativi e dalla mancanza di un filtro giuridico sulla responsabilità sociale dei leader comunitari.

Senza un criterio normativo chiaro, la società digitale rischia di diventare il luogo di una **nuova forma di separatismo culturale**, che indebolisce l'autorità dello Stato e frammenta il tessuto urbano.

Un ulteriore profilo critico riguarda il **disallineamento tra l'apparato amministrativo e le finalità di sicurezza**.

L'amministrazione dell'immigrazione — Questure, Prefetture, Commissioni territoriali — opera prevalentemente con criteri formali, mentre le istituzioni deputate alla sicurezza percepiscono gli effetti concreti della mancata integrazione.

Questo scollamento genera una frattura funzionale: da un lato, l'apparato burocratico continua a rilasciare o rinnovare permessi in base a requisiti documentali; dall'altro, le autorità di pubblica sicurezza registrano l'aumento di fenomeni di marginalità e tensione sociale, senza poter incidere sulla causa giuridica che li alimenta.

Si tratta di una contraddizione sistemica che riflette la mancanza di un principio comune di riferimento: **l'integrazione come valore giuridico trasversale**.

Solo introducendo questo principio in modo esplicito, l'amministrazione e le forze di sicurezza possono operare in modo coordinato, superando la dicotomia tra gestione amministrativa e prevenzione.

La mancata integrazione, dunque, non è un problema morale o politico, ma una **questione di coerenza giuridica**.

Finché il diritto continuerà a riconoscere la presenza senza pretendere la partecipazione, lo Stato resterà privo di strumenti per garantire stabilità e sicurezza.

Il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" si pone come risposta a questa vulnerabilità: propone di trasformare il concetto di integrazione da obiettivo sociale a **categoria giuridica di appartenenza**, restituendo al diritto la sua funzione originaria di ordine e previsione.

Solo così l'ordinamento potrà tornare a esercitare un controllo pienamente legittimo, prevenendo i fenomeni di disgregazione prima che diventino emergenza.

Capitolo 7

Proposte di intervento

L'evoluzione del diritto dell'immigrazione italiano mostra come, accanto alle riforme legislative, si siano sviluppati nel tempo strumenti amministrativi capaci di orientare la gestione della presenza straniera verso obiettivi di coesione e responsabilità.

Tra questi, un ruolo particolare è rivestito dall'**Accordo di integrazione** quale strumento volto a favorire l'apprendimento della lingua italiana e dei principi fondamentali della Costituzione, nonché la conoscenza della vita civile in Italia.

Sebbene concepito inizialmente come misura educativa, l'Accordo racchiude un potenziale giuridico che il sistema non ha ancora pienamente valorizzato.

Il suo impianto prevede infatti che lo straniero, al momento dell'ingresso, assuma un impegno formale a integrarsi, ottenendo un "credito" che viene mantenuto o decurtato a seconda dei comportamenti tenuti durante il soggiorno.

Tale meccanismo, se correttamente applicato, rappresenterebbe già oggi una prima forma di **verifica oggettiva dell'integrazione**, fondata su criteri misurabili e documentabili.

Nella prassi amministrativa, tuttavia, l'Accordo di integrazione è rimasto confinato a un livello formale: raramente viene monitorato o utilizzato ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, e le verifiche previste risultano spesso marginali o prive di conseguenze effettive.

Questo scollamento tra norma e applicazione non dipende tanto da un difetto dello strumento, quanto da una carenza di coordinamento istituzionale e di visione sistemica.

L'Accordo, infatti, è stato concepito come misura accessoria, non come **architrave del sistema di appartenenza giuridica**.

Il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" propone di **recuperare e rilanciare la funzione dell'Accordo di integrazione** all'interno di un quadro coerente, che lo riconduca alla sua finalità originaria: rendere verificabile l'inserimento effettivo del cittadino straniero nella comunità nazionale.

Non si tratta di introdurre nuovi obblighi o sanzioni, ma di utilizzare uno strumento già esistente per dare concretezza a principi che l'ordinamento ha già riconosciuto: la conoscenza della lingua, la partecipazione lavorativa, il rispetto delle regole e la condivisione dei valori costituzionali.

In questa prospettiva, l'Accordo di integrazione potrebbe assumere **valore di parametro giuridico**, e non solo educativo, nei procedimenti di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno. Il suo monitoraggio costante permetterebbe di distinguere tra chi partecipa al patto di cittadinanza e chi, invece, rifiuta di aderirvi, rendendo così tracciabile la qualità dell'integrazione e prevenendo le situazioni di vulnerabilità permanente che oggi generano instabilità.

La verifica dell'integrazione non avrebbe natura discrezionale, ma **tecnico-amministrativa**, basata su indicatori uniformi e trasparenti.

La piena attuazione dell'Accordo di integrazione, inserita nel quadro del paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*", risponde anche a una precisa esigenza di **sicurezza nazionale**.

In un contesto segnato da mobilità crescente e da tensioni sociali legate alla mancata inclusione, la capacità dello Stato di conoscere e valutare i percorsi individuali di integrazione diventa elemento strutturale della stabilità interna.

La sicurezza, in questo senso, non deriva dalla repressione, ma dalla **prevedibilità dei comportamenti** e dalla **tracciabilità delle relazioni giuridiche**.

Ogni persona regolarmente inserita, formata e partecipe alla vita civile costituisce una risorsa per la collettività; ogni situazione di opacità o disconnessione dal sistema legale, invece, rappresenta un potenziale fattore di rischio.

Il recupero dell'Accordo di integrazione come strumento effettivo di monitoraggio e verifica consentirebbe di coniugare tutela dei diritti e ordine pubblico, trasformando l'inclusione in garanzia di sicurezza.

Lo Stato non avrebbe più il compito di inseguire l'irregolarità, ma di prevenirla, esercitando la propria sovranità attraverso la legalità e non attraverso l'emergenza.

In questa prospettiva, la sicurezza nazionale non è la negazione dell'accoglienza, ma la sua condizione: solo un ordinamento che integra chi partecipa e riaccompagna, secondo diritto, chi rifiuta di farlo, può dirsi veramente sovrano.

È questa la sintesi più alta del paradigma *“Integrazione o ReImmigrazione”*: trasformare la sicurezza in effetto della giustizia, e la legalità in forma concreta di coesione sociale.

Il passo successivo consiste nella **previsione giuridica della ReImmigrazione come conseguenza naturale e proporzionata del fallimento integrativo**.

Il concetto di ReImmigrazione non coincide con l'espulsione, né con il rimpatrio forzato, ma rappresenta l'esito naturale e legittimo del mancato compimento del percorso di integrazione. Chi non partecipa al patto di integrazione, infatti, **decade dal diritto di permanere sul territorio nazionale**, e il rientro nel Paese d'origine avviene come conseguenza giuridica, indipendentemente dalla volontà individuale.

Si tratterebbe di un istituto amministrativo tipizzato, regolato da legge e soggetto a garanzie procedurali, che consentirebbe di concludere in modo legittimo il rapporto di soggiorno quando la permanenza non sia più compatibile con i principi dell'ordinamento.

L'adozione di tale strumento eviterebbe il proliferare di situazioni di “presenza irregolare di fatto”, che rappresentano oggi una delle principali vulnerabilità del sistema.

La ReImmigrazione, in questa logica, non sarebbe un atto punitivo, ma **una misura di equilibrio giuridico**: uno strumento di restituzione dell'ordine legale, analogo alla revoca di un beneficio quando vengono meno le condizioni che ne avevano giustificato il riconoscimento.

In sintesi, il passaggio da un sistema di gestione amministrativa dell'immigrazione a un vero diritto dell'integrazione richiede quattro elementi chiave: il rafforzamento dell'Accordo di integrazione come strumento di verifica effettiva della partecipazione; la definizione di parametri oggettivi e uniformi per valutarne il grado di compimento; l'introduzione di un Parere di integrazione a supporto delle decisioni amministrative; e la previsione di una procedura di ReImmigrazione quale conseguenza giuridica del mancato rispetto dei doveri di adesione al patto sociale.

Solo così l'Italia potrà disporre di un meccanismo coerente, capace di coniugare la tutela dei diritti fondamentali con la sicurezza e la coesione interna, secondo la logica del paradigma *Integrazione o ReImmigrazione*: **accogliere chi partecipa, riaccompagnare chi rifiuta di farlo**.

Un riferimento utile per comprendere la transizione verso un paradigma di “integrazione condizionata” proviene dal Giappone, dove il dibattito politico ha assunto negli ultimi anni una direzione sempre più improntata alla tutela della coesione culturale e normativa.

Come ricordato nell'articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 4 ottobre 2025, la ministra Sanae Takaichi — esponente di primo piano del Partito Liberal Democratico — ha sostenuto la necessità di “riconsiderare politiche che permettano l'ingresso di persone con culture e background completamente diversi”, sottolineando che l'accoglienza indiscriminata rischia di minare la coesione interna e la sicurezza sociale.

Il Giappone non ha scelto la chiusura, ma una forma di apertura condizionata: seleziona l'ingresso sulla base della compatibilità con il proprio modello di convivenza, riconoscendo che l'immigrazione può essere sostenibile solo se accompagnata da percorsi di integrazione reali e verificabili.

L'approccio giapponese dimostra che una politica migratoria coerente non è necessariamente restrittiva, ma ordinata: non respinge chi vuole contribuire, ma non tollera la permanenza di chi rifiuta di farlo.

Questo orientamento conferma, su scala comparata, la validità del paradigma *“Integrazione o ReImmigrazione”*: l'integrazione non è un valore culturale opzionale, ma un parametro di sicurezza giuridica e sociale.

Così come il Giappone tutela la propria identità senza rinunciare al dialogo internazionale, anche gli

ordinamenti europei possono conciliare apertura e tutela, adottando un modello di selezione fondato sul comportamento e non sull'origine.

L'insegnamento è chiaro: non esiste sovranità senza coerenza, né coesione senza integrazione.

Come analizzato nell'articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 3 agosto 2025, la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di trasferimenti e cooperazione esterna nel campo dell'asilo ha segnato un punto di svolta: gli accordi bilaterali per la gestione dei flussi migratori — come il cosiddetto “*modello Albania*” — sono compatibili con il diritto europeo solo se rispettano i principi di legalità, proporzionalità e tutela effettiva dei diritti fondamentali.

In questa cornice, il paradigma “*Integrazione o ReImmigrazione*” si presenta come **una soluzione giuridicamente sostenibile e politicamente realistica**.

Esso permette di coniugare la necessità di controllare i flussi migratori con l'obbligo di rispettare i diritti della persona, perché non si fonda su categorie arbitrarie ma su parametri verificabili: integrazione, comportamento, rispetto delle regole.

L'eventuale rientro non sarebbe quindi una sanzione, ma la conseguenza di una valutazione legale di non conformità rispetto al patto di convivenza civile.

Il “*modello Albania*” offre una prospettiva di cooperazione esterna fondata sulla responsabilità condivisa: l'Italia delega parte della gestione logistica, ma mantiene la competenza giuridica sui criteri di ammissione e permanenza.

Integrato nel paradigma “*Integrazione o ReImmigrazione*”, tale modello può diventare una piattaforma europea di equilibrio tra sicurezza e diritto: sicurezza, perché previene l'irregolarità alla radice; diritto, perché ogni decisione resta ancorata alla verifica dell'integrazione e alla garanzia di un rientro conforme ai diritti umani.

La sentenza della Corte UE, lungi dal limitare la sovranità nazionale, impone di tradurre in norme comuni un principio di responsabilità già presente negli ordinamenti interni.

“*Integrazione o ReImmigrazione*” è la chiave di questa armonizzazione: non una deroga al diritto europeo, ma la sua naturale evoluzione verso un sistema basato sulla legalità condivisa.

Il caso americano, pertanto, non rappresenta un'eccezione, ma una **conferma della validità universale** del paradigma.

In un'epoca in cui le migrazioni globali mettono in crisi i modelli tradizionali di cittadinanza, l'idea di legare la permanenza alla partecipazione — e non semplicemente all'ingresso — costituisce l'unica via per preservare sia la libertà sia la sicurezza.

In tal senso, “*Integrazione o ReImmigrazione*” non è solo una proposta per l'Italia o per l'Europa, ma un linguaggio giuridico comune alle democrazie che vogliono coniugare apertura e sovranità attraverso la legge.

Capitolo 8

Implicazioni per la sicurezza nazionale

Nel paradigma “*Integrazione o ReImmigrazione*” la sicurezza non è il punto di partenza, ma l’esito naturale di un ordinamento coerente.

La sicurezza, infatti, non nasce dall’uso della forza, ma dalla **forza del diritto**: è il prodotto di un sistema in cui le norme sono chiare, applicabili e condivise.

Quando il diritto perde la capacità di distinguere tra chi partecipa e chi rifiuta di partecipare alla vita comune, lo Stato smette di essere garante e diventa semplice gestore di conflitti.

Viceversa, quando l’integrazione viene riconosciuta come obbligo giuridico e parametro di appartenenza, la sicurezza si genera automaticamente, perché ogni persona presente sul territorio si trova vincolata allo stesso patto di regole, diritti e doveri.

In questa prospettiva, **l’integrazione diventa la prima barriera giuridica contro la marginalità e l’estremismo**.

Le pronunce dei Tribunali di Bologna e Firenze citate nel presente dossier dimostrano che ogni volta in cui il diritto riconosce valore legale all’integrazione, esso rafforza la sicurezza collettiva.

Dove la legge tutela il percorso integrativo, si riduce la marginalità e aumenta la coesione; dove invece il percorso viene interrotto o ignorato, si crea un terreno favorevole a devianza e radicalizzazione.

La giurisprudenza, dunque, anticipa la riforma: la **sicurezza nasce dal diritto che funziona**, non dalla forza che interviene dopo.

Non si tratta di un concetto astratto, ma di un principio operativo: la marginalità sociale non è soltanto povertà o isolamento, ma perdita di riferimenti normativi.

Un individuo che vive in Italia senza conoscere la lingua, senza lavoro, senza relazioni, è fuori dal circuito del diritto; la sua condizione lo rende vulnerabile e potenzialmente attratto da modelli alternativi di appartenenza, spesso fondati sull’illegalità o sul radicalismo.

Il diritto, per sua natura, crea appartenenza attraverso regole condivise: definire giuridicamente l’integrazione significa offrire al soggetto un punto di riferimento, una rete di diritti connessi a precisi doveri, e quindi un vincolo di responsabilità.

Laddove l’ordinamento riesce a vincolare la permanenza a percorsi verificabili di integrazione, riduce il rischio di devianza prima ancora che esso si manifesti, trasformando la legge in **strumento di prevenzione civile**.

Allo stesso modo, la **ReImmigrazione** si configura come uno **strumento di prevenzione legittima**, non di repressione.

Essa non punisce, ma previene, restituendo equilibrio al sistema attraverso il ripristino dell’ordine giuridico.

Ogni sistema normativo prevede conseguenze per il mancato adempimento di obblighi: nel diritto dell’immigrazione, la permanenza dovrebbe essere condizionata non solo alla regolarità formale del titolo, ma alla continuità sostanziale dell’integrazione.

Quando tale condizione viene meno, la ReImmigrazione rappresenta l’unico mezzo per evitare che il soggiorno diventi una permanenza priva di senso giuridico.

L’adozione di questo istituto permetterebbe di **agire prima che la dis-integrazione degeneri in rischio per l’ordine pubblico**, restituendo alle autorità amministrative strumenti di intervento proporzionati e legittimi.

Il ritorno al Paese d’origine non sarebbe un atto punitivo, ma una conseguenza fisiologica di un rapporto giuridico non più equilibrato, analoga alla decadenza da un diritto quando vengono meno le condizioni per esercitarlo.

Questa impostazione non solo rafforza la legalità interna, ma realizza pienamente il **principio di sovranità legale** nella gestione dei flussi migratori.

La sovranità, nel contesto dello Stato di diritto, non consiste nella chiusura o nella forza coercitiva,

bensi nella capacità di **stabilire e far rispettare le regole di appartenenza**.

Un ordinamento è sovrano quando le sue leggi non sono solo scritte, ma applicate in modo coerente, prevedibile e uguale per tutti.

Il paradigma *Integrazione o ReImmigrazione* restituisce allo Stato questa forma di sovranità, fondata non sulla selezione etnica o politica, ma sulla selezione giuridica: chi aderisce al patto sociale viene accolto e tutelato; chi lo rifiuta, dopo aver avuto la possibilità di integrarsi, ne accetta le conseguenze.

È una sovranità inclusiva e razionale, che difende la sicurezza collettiva attraverso la certezza del diritto, non attraverso la repressione.

In questo senso, il rafforzamento dell'integrazione obbligatoria e l'introduzione di una procedura di ReImmigrazione proporzionata costituirebbero **misure di sicurezza preventiva**, perfettamente compatibili con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali dell'Italia. Il diritto, in tal modo, tornerebbe a svolgere la sua funzione originaria: non rincorrere le emergenze, ma prevenirle.

La sicurezza diventerebbe il riflesso della coerenza giuridica, non il risultato di una politica contingente.

Le recenti elezioni nella Repubblica Ceca, che hanno visto il ritorno al potere di Andrej Babiš, rappresentano un segnale politico forte rivolto all'intera Unione Europea.

I recenti episodi italiani si inseriscono in una tendenza europea più ampia: il rischio di radicalizzazione ibrida delle seconde generazioni, dove il fallimento dell'integrazione genera identità sospese, vulnerabili all'estremismo.

Paesi come Francia, Germania e Belgio hanno già avviato politiche di controllo sull'integrazione, riconoscendone la dimensione di sicurezza interna.

L'Italia, con la protezione complementare e il paradigma '*Integrazione o ReImmigrazione*', può anticipare una nuova fase: la sicurezza come verifica dell'appartenenza legale, non come misura d'eccezione

Come sottolineato nell'articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 4 ottobre 2025, l'elettorato ceco ha premiato un discorso centrato non sulla chiusura, ma sulla richiesta di un'integrazione fondata su reciprocità, legalità e responsabilità.

La crisi dei modelli "inclusivi a prescindere" sta emergendo in più Stati membri: cresce la consapevolezza che l'integrazione non può essere concessa incondizionatamente, ma deve poggiare su criteri verificabili di adesione ai valori nazionali e alle regole comuni.

Il caso Ceco evidenzia una tendenza più ampia: la sovranità normativa torna al centro del dibattito europeo. Gli elettori non chiedono muri, ma regole; non respingono l'immigrazione, ma l'indeterminatezza giuridica che la circonda.

Questo passaggio politico riflette un mutamento culturale: l'idea che la coesione dell'Unione si fondi sull'omogeneità giuridica più che sulla mera solidarietà economica.

Nel paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*", tale orientamento trova una traduzione giuridica coerente: lo Stato che vincola la permanenza all'integrazione effettiva non si chiude, ma si responsabilizza.

L'Europa, in questa prospettiva, non deve scegliere tra apertura e sicurezza, ma tra caos amministrativo e ordine giuridico.

Il "caso Cechia" dimostra che il futuro delle politiche migratorie europee dipenderà dalla capacità degli Stati membri di costruire un diritto dell'appartenenza, non solo dell'accoglienza.

È la fine dell'integrazione incondizionata e l'inizio di una fase nuova, in cui la sicurezza e la libertà si rafforzano a vicenda attraverso la certezza del diritto.

Come analizzato nell'articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 14 luglio 2025, la crisi migratoria francese rappresenta uno dei casi più emblematici del fallimento dell'integrazione intesa come valore astratto e non come regola giuridica.

Per decenni, la Francia ha oscillato tra due modelli inconciliabili: l'assimilazione repubblicana, che

pretende di annullare le identità d'origine, e il multiculturalismo permissivo, che ha rinunciato a fissare limiti di compatibilità con l'ordinamento.

In entrambi i casi, l'esito è lo stesso: l'assenza di una norma che definisca l'integrazione come obbligo reciproco ha generato disordine sociale e frammentazione civica.

Le rivolte urbane, le tensioni interetniche e la radicalizzazione giovanile che attraversano i quartieri periferici francesi non sono il prodotto di una crisi economica, ma di un **vuoto giuridico**: lo Stato ha garantito diritti senza richiedere doveri e ha confuso la tolleranza con l'indifferenza. Quando l'appartenenza non è regolata dal diritto, l'uguaglianza si svuota di significato e la libertà diventa una condizione senza fondamento.

La lezione francese è chiara: non si può costruire una Repubblica di diritto senza una norma di appartenenza.

Il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" offre in questo senso un correttivo costituzionale al modello francese, poiché non chiede l'assimilazione ma la **partecipazione verificabile**: la cittadinanza non come identità, ma come comportamento giuridico.

Solo legando la permanenza al rispetto delle regole e alla condivisione dei valori fondamentali, lo Stato può prevenire il disordine e ristabilire la coerenza tra libertà e responsabilità.

La crisi francese, dunque, non è un avvertimento contro l'immigrazione, ma contro la mancanza di un diritto dell'integrazione.

Un sistema che accoglie senza regolare e che promette uguaglianza senza chiedere partecipazione è destinato a produrre lo stesso esito: conflitto, radicalizzazione e perdita di sovranità legale.

Come evidenziato nell'articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 17 agosto 2025, gli eventi di Lampedusa e gli scontri nel Regno Unito rappresentano due manifestazioni complementari di una stessa emergenza: la crisi dell'integrazione come principio di ordine giuridico.

Da un lato, i continui naufragi nel Mediterraneo mostrano l'incapacità dell'Europa di distinguere tra diritto d'asilo e accoglienza indiscriminata; dall'altro, le rivolte urbane nelle periferie britanniche rivelano il fallimento di un modello che, pur garantendo formalmente diritti, non ha mai costruito un vincolo di appartenenza reale.

In entrambi i casi, il denominatore comune è l'assenza di una **norma che colleghi la permanenza all'integrazione effettiva**.

A Lampedusa si misura il fallimento del controllo all'ingresso; nelle strade inglesi si manifesta il fallimento del controllo nella permanenza.

Le due crisi si specchiano: l'una nasce dalla **mancanza di regole all'arrivo**, l'altra dalla **mancanza di regole nella convivenza**.

Nessuna delle due può essere risolta con strumenti emergenziali, perché non si tratta di problemi di sicurezza, ma di diritto.

Quando l'integrazione non è prevista, verificata e garantita, lo Stato perde il controllo del proprio spazio giuridico: l'accoglienza diventa anarchia, la cittadinanza si svuota di contenuto e la sicurezza si dissolve nella gestione dell'eccezione.

Il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" offre, in questo scenario, una chiave di coerenza.

Esso afferma che la tutela della persona e la tutela dello Stato non sono opposte, ma complementari: la prima si realizza solo dentro un quadro normativo ordinato, la seconda solo se fonda la propria forza sulla certezza del diritto.

Lampedusa e Londra sono due avvertimenti che convergono: l'integrazione non è un fatto di accoglienza, ma di legalità.

Come analizzato nell'articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 27 giugno 2025, la **detenzione amministrativa** resta uno strumento necessario nel quadro del nuovo paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*".

Non come misura punitiva, ma come **presidio di legalità** destinato a garantire l'effettività delle decisioni amministrative in materia di immigrazione.

Nel sistema attuale, l'assenza di un meccanismo coercitivo proporzionato vanifica la stessa efficacia

dei provvedimenti di rimpatrio o di rientro regolato.

La detenzione amministrativa, intesa come trattenimento temporaneo finalizzato all'esecuzione delle decisioni di ReImmigrazione, rappresenta una **fase di garanzia**: tutela il diritto dello Stato a far rispettare la legge e, al contempo, assicura che la persona straniera sia assistita e informata sui propri diritti.

Il paradigma proposto ribalta la prospettiva tradizionale.

Non si tratta di privare della libertà, ma di **dare certezza alla decisione**: un sistema che riconosce alla libertà valore giuridico solo se compatibile con l'ordinamento, e che tutela la dignità del soggetto attraverso procedure trasparenti e controllate.

In questo senso, la detenzione amministrativa diventa un **strumento di equilibrio**, che evita tanto l'arbitrio repressivo quanto l'impunità amministrativa.

Nel quadro della ReImmigrazione, il trattenimento amministrativo deve essere: limitato nel tempo e soggetto a controllo giurisdizionale effettivo; finalizzato all'esecuzione del provvedimento e non alla punizione del soggetto; accompagnato da garanzie di informazione, difesa e assistenza.

Questa forma di detenzione non contrasta con i principi costituzionali o con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ma ne rappresenta una **attuazione equilibrata**: la libertà personale è tutelata nella misura in cui non diventa ostacolo alla legalità.

In un ordinamento che fonda la sovranità sulla certezza del diritto, la detenzione amministrativa assume dunque il valore di **strumento di civiltà giuridica**, perché consente allo Stato di far rispettare le proprie decisioni senza ricorrere alla forza arbitraria.

L'Europa che rifiuta la detenzione amministrativa rinuncia alla propria sovranità; quella che la disciplina in modo proporzionato e trasparente riafferma il primato della legge.

Nel paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*", essa diventa la garanzia ultima che il diritto non resti lettera morta, ma potere legittimo e responsabile dello Stato di diritto.

Senza un obbligo giuridico di partecipazione, ogni sistema — europeo o anglosassone — è destinato a produrre le stesse conseguenze: disordine, devianza e perdita di sovranità.

E lo Stato, riconquistando la capacità di regolare in modo legittimo la permanenza e la partenza, riaffermerebbe la propria autorità non attraverso la forza, ma attraverso **la certezza della legge**.

In definitiva, la sicurezza nazionale nel paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" non è una questione di controllo, ma di **appartenenza giuridica**.

Ogni soggetto che vive in Italia deve poter essere riconosciuto come parte del sistema di diritti e doveri della Repubblica, oppure esserne esterno secondo regole chiare e garantite.

Solo in questo equilibrio il diritto può svolgere la sua funzione di barriera all'insicurezza, e lo Stato può garantirsi la sicurezza più alta e duratura: quella che deriva non dalla forza, ma dal consenso giuridico che ogni norma, se equa e coerente, è in grado di generare.

Il dibattito pubblico ha spesso confuso i termini "Remigrazione" e "ReImmigrazione", proponendo il primo come formula ideologica di ritorno di massa o di chiusura etnica. Tuttavia, tale prospettiva si rivela giuridicamente inconsistente e politicamente sterile. La "Remigrazione", intesa come slogan di ritiro, non offre soluzioni operative né riconosce la complessità dei rapporti di appartenenza che legano lo straniero alla comunità nazionale.

Al contrario, la **ReImmigrazione** proposta in questo dossier si fonda su un principio di diritto: essa è conseguenza legale e proporzionata della mancata integrazione, non un atto politico o punitivo. L'articolo pubblicato su *ReImmigrazione.com* il 20 aprile 2025 ha chiarito come la Remigrazione, nella sua versione ideologica, sia "futile" proprio perché ignora il nodo giuridico della compatibilità tra libertà individuale e appartenenza collettiva.

Solo il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" consente di superare l'impasse attuale, restituendo alla sovranità dello Stato una base normativa fondata sulla responsabilità e non sull'identità.

La ReImmigrazione non nasce dal rifiuto dell'altro, ma dalla necessità di dare coerenza al diritto: non rimpatrio di chi è diverso, ma rientro di chi ha rifiutato il patto di convivenza che legittima la

permanenza.

In questa visione, l'integrazione diventa non solo condizione giuridica, ma principio di sicurezza e coesione sociale, mentre la ReImmigrazione rappresenta il naturale completamento del sistema, capace di evitare tanto l'irregolarità quanto l'arbitrio.

In definitiva, la sicurezza nazionale non può più essere concepita come competenza separata dal diritto dell'immigrazione.

Essa nasce dalla capacità dello Stato di garantire coerenza tra regole, comportamenti e appartenenza.

Ogni fallimento dell'integrazione rappresenta una vulnerabilità sistemica: produce spazi di disordine, delegittima l'autorità della legge e alimenta fenomeni di marginalità e radicalizzazione.

Laddove invece l'integrazione è definita e verificata, la sicurezza assume forma giuridica: diventa l'effetto naturale di un ordinamento coerente, in cui chi resta è parte della comunità e chi la rifiuta ne accetta le conseguenze.

Il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" offre dunque una chiave di lettura strategica: la sicurezza non è l'alternativa alla libertà, ma la sua garanzia.

Essa si realizza non attraverso il controllo della forza, ma attraverso la forza del diritto — un diritto capace di prevenire, distinguere e ordinare.

Solo uno Stato che integra chi partecipa e riaccompagna chi non lo fa può dirsi veramente sicuro, perché fonda la propria stabilità non sulla coercizione, ma sulla certezza della norma e sulla responsabilità condivisa.

Capitolo 9

Conclusioni

Il percorso tracciato in questo dossier ha voluto restituire al diritto dell'immigrazione la sua dimensione originaria di **ordine e coerenza giuridica**, superando la frammentazione normativa e l'approccio emergenziale che da anni caratterizzano la materia.

Il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" non nasce da un'astrazione teorica, ma dall'osservazione diretta delle prassi amministrative e giudiziarie, dove si manifesta quotidianamente la distanza tra il diritto scritto e la realtà amministrata.

Nel sistema attuale, la permanenza dello straniero è spesso il risultato di una somma di eccezioni, proroghe e tolleranze che, pur animate da intenti solidaristici, hanno progressivamente indebolito la capacità dello Stato di definire i propri criteri di appartenenza.

La proposta qui delineata intende riportare equilibrio e prevedibilità: riconoscere che l'integrazione non è una concessione, ma una **condizione giuridica**; e che la ReImmigrazione non è un atto di esclusione, ma una conseguenza naturale di quel principio.

L'impianto teorico e operativo si fonda su un'idea semplice ma radicale: **diritti e doveri devono procedere insieme**, perché solo la loro coesistenza assicura la legittimità del sistema.

Il diritto dell'immigrazione, come ogni ramo dell'ordinamento, vive di reciprocità: lo Stato offre tutela e accoglienza, ma chiede in cambio l'adesione al proprio patto di convivenza.

Questo equilibrio, oggi smarrito, è la vera condizione di stabilità democratica.

Riconoscere l'integrazione come obbligo legale non significa ridurre i diritti dello straniero, ma garantire che quei diritti siano esercitati all'interno di un quadro di responsabilità condivisa.

Allo stesso modo, la ReImmigrazione non rappresenta una sanzione, bensì l'espressione di un principio di proporzionalità: chi non partecipa al sistema non può beneficiarne indefinitamente, perché la tutela priva di reciprocità diventa arbitrio, non giustizia.

L'integrazione, in questa prospettiva, si configura come **nuova soglia di cittadinanza e di sicurezza**.

Non una cittadinanza formale, ma una cittadinanza sostanziale, che si costruisce attraverso il rispetto delle regole, la conoscenza della lingua, l'impegno nel lavoro, la partecipazione alla vita pubblica.

Ogni persona che accetta questi doveri partecipa alla comunità nazionale e ne rafforza la sicurezza; chi li rifiuta, invece, si pone fuori dall'ordinamento, non per origine, ma per scelta.

Il criterio di distinzione non è identitario ma giuridico: non importa da dove si provenga, ma se si condividono i principi che fondano la convivenza civile.

In questo senso, l'integrazione non è più un obiettivo politico ma **una soglia giuridica**, che segna il confine tra appartenenza e estraneità, tra diritto e mera tolleranza.

Sulla base di questa soglia, lo Stato può esercitare la propria sovranità in modo equo, assicurando contemporaneamente inclusione e sicurezza.

La realizzazione di tale paradigma richiede una **revisione organica del diritto dell'immigrazione**, capace di superare la logica dei decreti successivi e delle riforme parziali.

Serve una visione unitaria, fondata sul pieno recupero dell'Accordo di integrazione come strumento giuridico di verifica effettiva della partecipazione dello straniero alla vita della Repubblica, e sull'introduzione di criteri uniformi di valutazione — come il "Parere d'integrazione" — che consentano di misurare in modo oggettivo il grado di adesione ai valori e alle regole comuni.

Solo un intervento strutturale può colmare il vuoto che oggi separa accoglienza e sicurezza, diritto e prassi, protezione e responsabilità.

Un sistema coerente, che riconosca la ReImmigrazione come conseguenza fisiologica della mancata integrazione, consentirebbe allo Stato di ristabilire la propria autorità non con la forza, ma con la **certezza della legge**.

La giurisprudenza recente dei Tribunali di Bologna e Firenze conferma che il nostro ordinamento,

anche prima di una riforma organica, sta già evolvendo verso la logica dell'integrazione come requisito giuridico e della legalità come garanzia di sicurezza.

Le pronunce che hanno valorizzato il radicamento effettivo, la tutela interinale dell'integrazione e la certezza procedurale mostrano che il diritto sta anticipando il paradigma qui proposto, tracciando il percorso per una **ReImmigrazione giuridicamente regolata e costituzionalmente compatibile**.

In definitiva, il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" rappresenta la possibilità di un nuovo equilibrio giuridico: uno Stato che accoglie chi vuole farne parte e riaccompagna chi rifiuta di farlo; un ordinamento che protegge i diritti, ma solo in quanto espressione di un patto condiviso; una società in cui la sicurezza non è il risultato della paura, ma della responsabilità reciproca. È in questa sintesi che si ritrova la forza dello Stato di diritto: nella capacità di coniugare libertà e ordine, solidarietà e legalità, accoglienza e sovranità.

Le più recenti pronunce dei Tribunali di Bologna e Firenze confermano, in via giurisprudenziale, l'impianto concettuale di questo dossier.

Il diritto sta già evolvendo verso un modello in cui **l'integrazione è criterio di legittimità e la ReImmigrazione è conseguenza proporzionata del rifiuto dell'appartenenza**.

Si tratta, dunque, non di introdurre un principio nuovo, ma di sistematizzare una tendenza già riconosciuta nei tribunali, rendendola organica, uniforme e costituzionalmente fondata.

Da questo equilibrio dipende, oggi più che mai, la sicurezza non solo del territorio, ma dell'identità democratica della Repubblica.

In definitiva, la sicurezza nazionale non è un ambito separato dal diritto dell'immigrazione, ma la sua diretta conseguenza.

Uno Stato che fonda la permanenza sul rispetto delle regole, sulla partecipazione e sulla verifica dell'integrazione non delega la sicurezza alla repressione, ma la costruisce nella legalità quotidiana.

Ogni percorso di integrazione riuscita riduce l'area dell'irregolarità, rafforza la coesione sociale e consolida la sovranità democratica.

Al contrario, la tolleranza dell'indeterminatezza e dell'integrazione fittizia genera vulnerabilità interne, sfiducia istituzionale e conflitto sociale.

Il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" propone dunque un modello di sicurezza preventiva, fondato sul diritto e non sulla forza: la sicurezza non come controllo dell'altro, ma come certezza di appartenenza; non come eccezione allo Stato di diritto, ma come sua piena attuazione. In questa prospettiva, la sicurezza nazionale non si misura con il numero delle espulsioni o dei controlli, ma con la capacità dello Stato di garantire che chi vive sul suo territorio condivida e rispetti le regole della comunità giuridica.

È in questo equilibrio — tra diritti e doveri, libertà e responsabilità, permanenza e rientro — che lo Stato ritrova la propria forza.

La sicurezza nasce dall'integrazione, e l'integrazione è la forma più alta di sicurezza.

Le manifestazioni recenti mostrano che il problema della sicurezza non nasce dall'immigrazione, ma dalla mancata integrazione.

Quando lo Stato non verifica chi partecipa e chi no, lascia spazio a forme di appartenenza alternative che mettono in crisi la coesione interna.

Le seconde generazioni dis-integrate non sono un rischio per origine, ma per assenza di riconoscimento e regole.

Il paradigma "*Integrazione o ReImmigrazione*" risponde a questa sfida: prevenire la marginalità trasformando l'integrazione in parametro giuridico e, quindi, in garanzia di sicurezza nazionale

Avv. Fabio Loscerbo